Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 147 del 26 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 99

C O M U N I

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.

Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma l, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 luglio 2000.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

Il comune di ADRARA SAN ROCCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I.: aliquota 6 per mille;

detrazione per abitazione principale, unica L. 200.000.

(Omissis).

00A8390

COMUNE DI AGAZZANO

Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonché per le pertinenze così come stabilito dall'articolo 30, comma 12, legge 488/1999;

per tutti gli immobili diversi dall' abitazione principale 5,5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in L. 200.000 con i termini e le modalità del decreto legislativo 504/1992 come novellato;

3) di determinare altresì le seguenti ulteriori detrazioni:

a) portatori di handicap : L. 500.000;

b) disoccupati: L. 500.000;

c) lavoratori posti in cassa integrazione: L. 500.000;

d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento da parte degli organi di assistenza sociale: L. 500.000;

e) per nuclei familiari che si insediano in unità immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso): L. 500.000.

(Omissis).

00A8391

COMUNE DI AIRUNO

Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali;

aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;

2 di aumentare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per abitazione principale che passa dalle attuali L. 200.000 a L. 240.000.

(Omissis).

00A8392

COMUNE DI ALA

Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 1° dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 240.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, e relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del Regolamento I.C.I..

(Omissis).

00A8393

COMUNE DI ALBAVILLA

Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (detrazione d'imposta L. 200.000 annue).

(Omissis).

00A8394

COMUNE DI ALBEROBELLO

Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e precisamente:

a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che la occupano quale abitazione principale;

d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti.

2) di confermare per l'anno 2000 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, occupata direttamente dal soggetto passivo, di L. 220.000 come da delibera di c.c. n. 16 del 22. marzo 1999.

3) di applicare una ulteriore detrazione di L. 280.000 per i titolari di:

pensione sociale;

assegno sociale;

trattamento al minimo INPS.

Condizione nei casi di cui al punto 3 è che il nucleo familiare sia composto da unica persona.

4) di applicare una ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 2000, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:

a) famiglie con portatori di handicap:

famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.0000 procapite;

portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidità non inferiore al 75%.

b) famiglie di pensionati:

pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2000 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da più persone);

pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori:

nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999);

nucleo composto da più persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999);

c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:

disoccupati al 1° gennaio 2000 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

inoccupati che abbiano perso la indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1999.

Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera *c)*, è che i componenti del nucleo familiare non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999).

Condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione di cui ai punti 3) e 4):

i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1999 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000;

che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato;

l'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

(Omissis).

00A8395

COMUNE DI ALCAMO

Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 16 e 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

4 per mille su abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 per tutti e di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazione di svantaggio economico e sociale e numerose, nonché di L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi secondo le normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 185/1998;

5,2 per mille su fabbricati diversi dall' abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

(Omissis).

00A8396

COMUNE DI ALGUA

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.:

6 per mille per abitazione principale;

7 per mille altri fabbricati;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A8397

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIÒ

Il comune di ALLUVIONI CAMBIÒ (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

00A8398

COMUNE DI ALVIANO

Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 la tariffa dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

00A8399

COMUNE DI AMPEZZO

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,7 per mille;

2. di determinare in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille.

(Omissis).

00A8400

COMUNE DI ANDREIS

Il comune di ANDREIS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.:

aliquota ordinaria 4 per mille;

aliquota del 6 per mille per alloggi non locati.

Si considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno;

2. fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

3. dare atto che per abitazione principale si intende anche la previsione dell'art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (anziani ricoverati in istituti di ricovero); altre agevolazioni, riduzioni, si rinvia al regolamento.

(Omissis).

00A8401

COMUNE DI ANGROGNA

Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili.

(Omissis).

00A8402

COMUNE DI ANNICCO

Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione conciliare n. 6 del 22 febbraio 1999, nella misura sottoindicata:

a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. *e)*, decreto legislativo 446/1997);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

aliquota 5,7 per mille;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, in funzione del disposto normativo di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:

immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e) decreto legislativo 446/1997);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatami, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate:

detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

00A8403

COMUNE DI ARCHI

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A8404

COMUNE DI ARGEGNO

Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

abitazioni non locate: 6,5 per mille;

2) di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8405

COMUNE DI ARNASCO

Il comune di ARNASCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per la generalità dei contribuenti;

2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell' abitazione principale, o do alloggi non locati.

(Omissis).

00A8406

COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000, *(omissis)* le seguenti aliquote I.C.I.:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996: aliquota del 5,5 per mille;

restanti immobili: aliquota del 6 per mille;

detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000.

(Omissis).

00A8407

COMUNE DI AUSONIA

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e 5 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

00A8408

COMUNE DI AVIANO

Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,8 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall' abitazione principale (aliquota ordinaria);

4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

2) di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3) di avvalersi della facoltà di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge 662 del 23 dicembre 1996 considerando come adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8409

COMUNE DI BADIA (ABTEI)

Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta nell'importo di L. 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell'Istituto per l'Edilizia Sociale;

2) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando per la stessa imposta l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982 n. 9/L.

(Omissis).

00A8410

COMUNE DI BADIA CALAVENA

Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2000 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

detrazione fino a L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

00A8411

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni:

ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

abitazione principale nella misura del 5 per mille;

misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000;

2) dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta

entro in primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni;

3) dare atto altresì che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per abitazione principale è la categoria A e le pertinenze accatastate nella stessa categoria ed unità immobiliare.

(Omissis).

00A8412

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

5 per mille prima casa e aliquota ordinaria (terreni e fabbricati);

6,5 per mille seconda casa in affitto;

7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;

5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini;

4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili (durata tre anni);

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A8413

COMUNE DI BALESTARTE

Il comune di BALESTARTE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire con decorrenza 1° gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A8414

COMUNE DI BARASSO

Il comune di Barasso (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota già applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, su base delle previgenti norme.

(Omissis).

00A8415

COMUNE DI BARUMINI

Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille.

(Omissis).

00A8416

COMUNE DI BASICÒ

Il comune di BASICÒ (provincia di Messina) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A8417

COMUNE DI BEDIZZOLE

Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 4 per mille per abitazione principale;

aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi;

2. di confermare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8418

COMUNE DI BÉE

Il comune di BÉE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;

2) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8419

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per abitazione principale.

2) di confermare nella misura ordinaria di L. 200.000 annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8420

COMUNE DI BELLANO

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definito dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A8421

COMUNE DI BERBENNO

Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e successive modificazioni ed integrazioni:

A. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera B) della presente delibera, nella misura del 7 per mille;

B. aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 437/1996 nella misura del 5,5 per mille escluse le pertinenze.

(Omissis).

00A8422

COMUNE DI BERGAMO

Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in considerazione delle necessità finanziarie determinate, al fine della continuità della erogazione dei servizi comunali, nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2000, predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, nonché in considerazione di quanto disposto dai seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure:

aliquota generale 5,9 per mille;

aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di stabilire, per l'anno di imposta 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di L. 270.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di elevare, per l'anno d'imposta 2000, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 370.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalità indicate nell'allegato A).

4. *(Omissis).*

(Omissis).

ALLEGATO A

Modalità e criteri applicativi della ulteriore detrazione di imposta I.C.I. per soggetti in situazioni di disagio economico-sociale.

1. soggetti aventi diritto:

hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 100.000 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 1999 secondo le seguenti fasce:

componenti la famiglia: una persona reddito: L. 11.800.000;

componenti la famiglia: due persone reddito: L. 19.500.000;

componenti la famiglia: tre persone reddito: L. 23.600.000;

componenti la famiglia: quattro o più persone reddito: L. 27.900.000;

b) possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina;

c) i componenti dei nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9.

2. Criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione;

la richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2000;

l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

(Omissis).

00A8423

COMUNE DI BERRA

Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,2 per mille;

B) di concedere per l'anno 2000, ai sensi dell'art.. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, e come modificato dal decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalità, indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che della riduzione di gettito derivante dall'applicazione dei presente beneficio si è tenuto conto in sede di revisione dell'entrata;

(Omissis).

ALLEGATO A

Per l'anno 2000 è concessa la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1999 non deve aver superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 15.050.000. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze;

b) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 1999 non ha superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 24.303.000, più L. 1.860.000 per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze.

Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:

1) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi su depositi bancari, postali, ecc...;

rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

3) per abitazione principale si intende:

l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

4) la situazione di riferimento è quella esistente al 1° gennaio 2000.

L'applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte dei contribuente entro il 30 giugno 2000, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.

Già al momento dei versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno 2000, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

00A8424

COMUNE DI BIANZÈ

Il comune di BIANZÈ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'esercizio 2000, la aliquota I.C.I. al 5,5 per mille confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi come precedentemente stabilito con delibera consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999;

2) di stabilire, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 300.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

3) di confermare, per il 2000, la applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, legge n. 662/1996, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8425

COMUNE DI BIBBIANO

Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti l'aliquota I.C.I.:

a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case).

(Omissis).

00A8426

COMUNE DI BIRORI

Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze.

(Omissis).

00A8427

COMUNE DI BITETTO

Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure:

a) 6 per mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili;

b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A centro storico;

c) 5 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

d) L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

e) L. 400.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione.

(Omissis).

00A8428

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6,5 per mille per la prima casa con detrazione di L. 300.000;

7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati tutto l'anno (l'uso temporaneo deve risultare da autodichiarazione);

5,5 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto);

5,5 per mille per alloggi siti in zone servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile.

(Omissis).

00A8429

COMUNE DI BOLZANO

Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) detrazione di L. 500.000 ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 1999 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2000 con decreto del Presidente della giunta provinciale.

2. la detrazione di cui al precedente punto 1 lettera b) sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1999, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2000.

3. di fissare le aliquote nella seguente misura:

2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998;

6 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

4 per mille per tutti gli altri casi.

4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 6 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:

le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purché il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unità, per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;

le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.

(Omissis).

00A8430

COMUNE DI BONATE SOTTO

Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);

b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per abitazioni principali e pertinenze, come da regolamento.

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

3) di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per i possessori della abitazione principale, in conformità alla tabella sotto indicata:

componenti della famiglia: 1; limiti di reddito: L. 14.908.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 2; limiti di reddito: L. 18.636.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 3; limiti di reddito: L. 22.362.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 4; limiti di reddito: L. 26.088.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 5; limiti di reddito: L. 29.823.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 6; limiti di reddito: L. 33.542.000; detrazione: L. 400.000;

componenti della famiglia : 7; limiti di reddito: L. 38.823.000; detrazione: L. 400.000.

(Omissis).

00A8431

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare altresì, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.

(Omissis).

00A8432

COMUNE DI BORGO SAN SIRO

Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 2000, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille.

2. (Omissis).

3. di fissare in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8433

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Il comune di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

2) di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi:

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibili, IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1° gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 2000;

essere entrambi di età inferiore a trentacinque anni alla data del 1° gennaio 2000;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, comma 2, che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Borgo Tossignano a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commerciani, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992.

(Omissis).

00A8434

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille;

di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2000 prevista all'art. 6, comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'articolo 3, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille;

di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2000 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralità indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139, del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6, articolo 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8435

COMUNE DI BORRIANA

Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni principali od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2) dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 30 del 22. dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

00A8436

COMUNE DI BRANCALEONE

Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di commisurare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 all'aliquota del 6 per mille;

2) di stabilire che, per la prima casa e abitazione principale, ferma restando l'aliquota del 6 per mille, la detrazione è commisurata a annue L. 300.000;

3) di stabilire per ciò che concerne i fabbricati realizzati per la vendita da imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili, una aliquota del 4 per mille, limitatamente ad un triennio dall'ultimazione, (art. 8 del vigente regolamento, approvato con deliberazione commissariale n. 3/1999).

(Omissis).

00A8437

COMUNE DI BREIA

Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione;

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

(Omissis).

00A8438

COMUNE DI BREMBATE

Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote dei sottoindicati tributi, secondo criteri di seguito evidenziati:

a) imposta comunale sugli immobili;

a.1 abitazione principale: 5 per mille;

a.2 pertinenza dell'abitazione principale, di cui all'art. 2, lettera b) ed all'art. 10, comma 6 del Regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;

a.3 altri fabbricati e terreni agricoli : 6,5 per mille;

a.4 aree fabbricabili : 6,75 per mille;

- detrazione d'imposta per abitazione principale e prima pertinenza (punti a.1 e a.2):

L. 200.000 ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;

L. 300.000 ex art. 8, comma 3, decreto legislativo 504/1992, limitatamente alle categorie ed ai requisiti di cui alla deliberazione C.C. n. 9 del 15 marzo 1999.

(Omissis).

00A8439

COMUNE DI BRUSAPORTO

Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati.

2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie immobiliari:

alloggi liberi o sfitti;

aree fabbricabili.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8440

COMUNE DI BRUZOLO

Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura:

del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

00A8441

COMUNE DI BUSALLA

Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4,8 per mille.

(Omissis).

00A8442

COMUNE DI BUSSO

Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8443

COMUNE DI CACCAMO

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) 5 per mille aliquota ordinaria e di L. 200.000, euro 103,291 la detrazione per abitazione principale;

2) 5 per mille aliquota per abitazione principale;

3) 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale e per le aree edificabili;

4) 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili.

(Omissis).

AVVERTENZA: la presente deliberazione sostituisce quella del 28 ottobre 1999 già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1999.

00A8444

COMUNE DI CAGLIARI

Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

immobili ad uso abitativo (Categorie: A/l, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11):

4,3 per mille per l'abitazione principale;

5,3 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato;

altri immobili (Categorie A/ 10, B, C, D, Terreni):

4,5 per mille;

2) di approvare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure:

L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

L. 280.000 in caso del reddito del nucleo familiare compreso fra L. 25.000.001 e L. 35.000.000;

L. 200.000 (previste per legge) in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000;

3) di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti a) e b) per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/l, A/7 e A/8;

4) di fissare i seguenti criteri e modalità per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti *a)* e *b)*:

i contribuenti interessati che possiedono i suddetti requisiti dovranno presentare apposita richiesta al comune entro la data prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. (o entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1999, se successiva al 30 giugno 2000) o, nel caso l'immobile venga acquisito nel corso del secondo semestre, entro la data del secondo ed unico versamento. Le richieste hanno validità annuale e non o considerate valide se presentate oltre i suddetti termini. Le richieste dovranno essere compilate su modelli autocertificativi predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti interessati;

il reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta:

a) dal modello unico 2000, quadro RN-IRPEF rigo RN;

b) dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, righi 1 e/o 24;

c) dal modello 730, rigo 6;

d) dalla comunicazione della corresponsione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'ente erogante;

in caso di contitolarità la richiesta potrà essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscriverla. Il contribuente, in relazione alla richiesta, provvederà all'autoliquidazione dell'imposta e procederà ai dovuti versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso e di residenza. In caso di contitolarità la detrazione sarà ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza;

nel caso in cui i controlli effettuati dalla Divisione Tributi accertassero l'applicazione di detrazioni non spettanti sarà richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge;

sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

le detrazioni sopracitate si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell'abitazione principale e ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di altro immobile nel comune di Cagliari;

sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze direttamente asservite all'abitazione principale ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8445

COMUNE DI CAGNO

Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A8446

COMUNE DI CAIAZZO

Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000:

A. aliquota base: 5 per mille;

B. abitazione principale: 5 per mille;

C. seconda casa locata: 5,5 per mille;

D. seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;

3. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L. 220.000.

(Omissis).

00A8447

COMUNE DI CAIRANO

Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, è fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

00A8448

COMUNE DI CAIRATE

Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

4,75 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

00A8449

COMUNE DI CALCINAIA

Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale : 5 per mille:

altri immobili : 6,9 per mille;

abitazioni non locate : 7 per mille;

detrazione prima casa : L. 200.000.

(Omissis).

00A8450

COMUNE DI CALCO

Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti passivi al 4,55 per mille, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia, ed entro il termine del 29 febbraio 2000, stabilito dalla legge finanziaria n. 488/1999, art. 30, comma 14 e dal decreto del Ministero dell'interno del 15 dicembre 1999, per l'anno di previsione 2000;

2. di confermare altresì, per effetto dell'art. 3, legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 200.000 anche per l'anno 2000, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali è adibita a tale destinazione.

(Omissis).

00A8451

COMUNE DI CALDOGNO

Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, fissate per l'anno 1999, che si riportano qui di seguito:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 6 per mille;

aliquota fabbricati adibiti ad uso abitazione risultanti liberi o sfitti: 7 per mille;

aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 350.000.

(Omissis).

00A8452

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota diversificata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. *(Omissis);*

4. di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione, e di fatto non utilizzabili perché in fase di ristrutturazione, l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8453

COMUNE DI CAMAIORE

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota ordinaria 6,5;

aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I., per l'immobile locato con contratto registrato ai sensi dell'art. 21, comma 18 e 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I. e per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I. 4,4;

aliquota ridotta per l'immobile adibito ad uso abitativo locato, con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 2 per mille;

2. di aumentare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale: da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione INPS o da pensioni che sono state integrate dall'INPS al minimo di legge e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.)

e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;

da L. 200.000 a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 23.000.000 annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non informa imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

(Omissis).

00A8454

COMUNE DI CAMAIRAGO

Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue:

possessori di prima abitazione: 5 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000;

possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

00A8455

COMUNE DI CAMBURZANO

Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 55 della legge 662/1996.

(Omissis).

00A8456

COMUNE DI CAMERANO CASASCO

Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A8457

COMUNE DI CAMERATA PICENA

Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I.:

abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;

abitazione secondaria se locata aliquota 5,7 per mille;

abitazione secondaria non locata aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili, terreni agricoli rientranti nella base impositiva e per tutti gli altri tipi di fabbricati aliquota 5,7 per mille;

abitazioni inagibili o inabitabili aliquota 2,5 per mille. Note: richiesta della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità entro il 10 giugno all'UTC pagamento diritti per perizia L. 70.000 o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili: aliquota 4 per mille. Note: limitatamente ad un periodo non superiore ai tre anni;

1ª unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000. Note: abitazione che non sia locata.

(Omissis).

00A8458

COMUNE DI CAMERI

Il comune di CAMERI (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992 per l'anno 2000 nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8459

COMUNE DI CAMO

Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille, come da delibera n. 2 del 30 marzo 1999.

(Omissis).

00A8460

COMUNE DI CAMPERTOGNO

Il comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria;

L. 200.000 la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8461

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Il comune di CAMPOROTONDO di FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri fabbricati.

2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4. di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A8462

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 così come fissata con legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8463

COMUNE DI CANNOBIO

Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 confermando quelle dell'anno 1999:

A) Abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5,5 per mille;

B) Altri fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati 7 per mille;

C) alti immobili 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8464

COMUNE DI CAPESTRANO

Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del sei per mille;

di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia.

(Omissis).

00A8465

COMUNE DI CAPREZZO

Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8466

COMUNE DI CARBONE

Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8467

COMUNE DI CARCARE

Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decereto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure:

A) aliquote:

1) 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonché sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge;

2) 6,8 per mille - non rientranti nella fattispecie precedenti;

B) detrazioni:

1) L. 220.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale nonché su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

2) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nel corso dell'anno 1999, i sessantacinque anni di età, che siano residenti nel comune di Calcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS più pensione sociale se il nucleo familiare è composto da due o più persone;

3) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità nel corso dell'anno 1999 e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;

4) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidità totale permanente che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;

Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 2, 3, 4 è necessario presentare apposita richiesta entro il 20 maggio del corrente anno.

(Omissis).

00A8468

COMUNE DI CARENTINO

Il comune di CARENTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Punto P - di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille.

(Omissis).

00A8469

COMUNE DI CARLANTINO

Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8470

COMUNE DI CARMIGNANO

Il comune di CARMIGNANO (provincia di Prato) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

2. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;

3. di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia, ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

4. di dare atto che viene applicata per l'anno 2000 la detrazione di lire 200.000 complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;

5. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di lire 300.000 (anziché di lire 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

a) il nucleo familiare del contribuente, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2000, e da eventuali familiari a loro carico;

b) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1999 del nucleo familiare non sia superiore ai seguenti limiti:

lire 13.950.000 per i nuclei composti da un solo pensionato;

lire 20.920.000 per i nuclei composti da due o più pensionati;

c) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1999 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni e dall'abitazione per la quale si richiede la detrazione e da sue pertinenze anche se accatastate autonomamente;

d) il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione ed alle sue eventuali pertinenze;

e) l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di lire 300.000 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9;

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2000; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2000 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;

6. di stabilire che per usufruire della detrazione di lire 300.000 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La domanda dovrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1999 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2000.

Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472;

(Omissis);

dando atto che l'applicazione delle aliquote e della detrazione avverrà nel rispetto del regolamento comunale in materia, come modificato con effetto dal 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A8471

COMUNE DI CARONNO VARESINO

Il comune di CARONNO VARESINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (così come modificato dall'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del:

a) 5,5 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e seconde case, nonché relativi accessori.

2. di dare atto che:

(Omissis).

le vigenti rendite catastali, ai fini dell'applicazione dell'imposta, anche per l'anno in corso, sono rivalutate del 5%;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

00A8472

COMUNE DI CARPI

Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Carpi nelle seguenti misure:

1. aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Carpi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

a) per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

b) si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) si considera abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, con la precisazione che In questo caso non spetta la detrazione per abitazione principale.

Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione di legge di L. 200.000, ad esclusione del precedente punto *c).*

2. aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che nel corso dell'anno 2000 concedono in locazione alloggi già sfitti secondo l'accordo territoriale per il comune di Carpi, in attuazione della legge n. 431/1998, utilizzando il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria:

a) per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi d'imposta precedenti il locale era sfitto e che, per il medesimo, hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 9 per mille relativamente al 1999. L'aliquota agevolata del 5 per mille avrà decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per tutta la durata del contratto medesimo.

3. aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio del lavori.

4. Aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nel punto successivo (p.5).

5. Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che:

a) per alloggio non locato si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

b) non si Intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensì all'aliquota del 6 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

00A8473

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

delibera di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I da applicare per l'anno 2000 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8474

COMUNE DI CASALBORGONE

Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000 a conferma della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 7 febbraio 2000;

2. di confermare in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8475

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

aliquota ordinaria:

abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille;

aliquote diversificate:

immobili diversi dall'abitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale e locati: 6 per mille;

immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997: 4 per mille;

immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

00A8476

COMUNE DI CASALFIUMANESE

Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1° gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 2000;

essere entrambi di età inferiore a trentacinque anni alla data del 1° gennaio 2000;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2) lett. *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 (a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'Unità di Valutazione geriatrica dell'Azienda U.S.L.);

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A8477

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 2000 nel modo seguente:

Aliquota ordinaria del 5,9 per mille su tutte le unità immobiliari.

2. di elevare a lire 300.000 (diconsi lire trecentomila pari ad euro 154,94) l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

pensionati il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a lire tredici milioni lorde per l'anno 1999.

pensionati il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a L. 23.000.000 lordi per l'anno 1999.

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8478

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, comprese le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 4,5 per mille;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate aliquota 7 per mille;

c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unità immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale aliquota 6,3 per mille;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente:

a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno i inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:

Numero componenti nucleo familiare	Importo Lire
1	9.100.000
2	15.107.000
3	19.423.000
4	23.200.000
5	26.976.000
6	30.573.000
7 e oltre	34.170.000

Detrazione L. 500.000

b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa detrazione L. 200.000;

(Omissis).

c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo già deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

00A8479

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille;

b) aliquota differenziata del 7 per mille per:

gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate;

le aree fabbricabili;

2. di determinare in L. 280.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3. di confermare in L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura dei 6 per mille, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;

(Omissis).

Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione

I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6).

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione dei reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1999, per i componenti dei nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione

1. *Famiglie di pensionati:*

a) nucleo familiare composto da una o più persone almeno una delle quali di età superiore ad anni sessantacinque;

b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

2. *Famiglie numerose:*

a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;

b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1999 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente.

3. *Famiglie con portatori di handicap:*

a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100%;

b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 riferiti al 1999, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

4. *Famiglie assistite:*

a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

Criteri applicativi

La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata I.C.I. 2000 (30 giugno 2000), tramite raccomandata all'ufficio tributi del comune di Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, ovvero consegnato a mano al medesimo indirizzo.

i contribuenti che hanno inviato la richiesta autocertificazione potranno al momento dei pagamento delle rate I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta.

Nel caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta - autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto passivo.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992.

(Omissis).

00A8480

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge (attualmente lire 200.000).

(Omissis).

00A8481

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Il comune di CASTEL del PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di aumentare, *(omissis),* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille;

b) fabbricati categoria D (attività produttiva): aliquota 5,9 per mille;

c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;

d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille;

e) terreni agricoli: esenti come per legge;

di confermare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per i soggetti persone fisiche che abbiano un reddito imponibile IRPEF inferiore a L. 15.000.000 annue per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8482

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune in due misure del 5,5 per mille come aliquota ordinaria e del 7 per mille per le case sfitte e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

00A8483

COMUNE DI CASTELBIANCO

Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis),* di determinare per il 2000 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage magazzini di deposito, ecc.

6,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

00A8484

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Il comune di CASTELFRANCO di SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

4,5 per mille, aliquota ordinaria:

a) per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate direttamente (abitazioni principali);

b) per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

d) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale;

e) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale;

f) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché le stesse non risultino affittate;

g) per le abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che le stesse non risultino locate;

h) per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate:

7 per mille, aliquota per le seconde case e per le case non locate, comprese le loro pertinenze;

3 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti.

2. di determinare, altresì, in L. 250.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili:

a) abitazioni principali;

b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli e genitori tra loro);

e) abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

3. di riconoscere, inoltre ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico sociale, meglio descritte in narrativa, l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122;

4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con autocertificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2000.

(Omissis).

00A8485

COMUNE DI CASTELLABATE

Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.);

di confermare quanto stabilito nella delibera consiliare n. 62 del 26 novembre 1996;

(Omissis).

2. di approvare il dispositivo della lettera *b)* della proposta come di seguito riformulata:

si aumenta a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (ICI) per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unità immobiliare.

(Omissis).

00A8486

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Conferma detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed aliquota del 5 per mille limitatamente ad unità immobiliari adibite a seconda abitazione ed aree edificabili.

(Omissis).

00A8487

COMUNE DI CASTELLARANO

Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio nell'Emilia) ha adottato, il 9 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota ICI per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale le sue pertinenze in L. 270.000.

(Omissis).

00A8488

COMUNE DI CASTELNOVETTO

Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1° febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare e applicare con effetto dal 1° gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge;

3. di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, così come consentito dalla legge.

(Omissis).

00A8489

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno finanziario 2000 l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste con deliberazione C.C. n. 4/1999 per l'anno finanziario 1999;

aliquota 5 per mille per abitazione principale;

aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale;

aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori);

di integrare le suddette aliquote, *(omissis)*, prevedendo l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi ai fabbricati non destinati ad abitazione principale;

di concedere, anche per l'anno 2000, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche:

A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta);

B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

C) titolare di reddito lordo riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.890.000 elevato a L. 26.989.000 se il coniuge è a carico, elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati;

di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 30 aprile 2000 corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verrà predisposto dall'Ufficio.

(Omissis).

00A8490

COMUNE DI CAVAGLIO SPOCCIA

Il comune di CAVAGLIO SPOCCIA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota determinativa dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sia pari al 6 per mille).

(Omissis).

00A8491

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituiti con il decreto-legge citato in premessa nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8492

COMUNE DI CERGNAGO

Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2000;

2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale.

(Omissis).

00A8493

COMUNE DI CERVATTO

Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura seguente:

abitazione principale 5 per mille;

tutti gli altri immobili 6 per mille.

determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8494

COMUNE DI CHIAMPO

Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

L. 230.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8495

COMUNE DI CHIANOCCO

Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in lire 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

3. di rimarcare che le pertinenze iscritte in categoria C/6 (Autorimesse) non sono equiparate all'abitazione principale e pertanto ad esse non si applicano la detrazione e l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 n. 556.

(Omissis).

00A8496

COMUNE DI CICONIO

Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

00A8497

COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

Il comune di CISTERNA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8498

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione del settore ragioneria e finanze/tributi prot. int. n. 8 del 1° febbraio 2000, che forma parte integrante sostanziale del presente, così come modificata dall'emendamento presentato dalla maggioranza;

Modificare, per effetto dell'emendamento approvato, il dispositivo della proposta di deliberazione nel modo seguente:

Al punto 1 viene sostituita l'aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al 7 per mille;

Al punto 2, la lettera *a), b), c),* in misura del 6 per mille viene sostituito con 5 per mille; la lettera *e)* in misura del 6,5 per mille viene sostituito con 7 per mille;

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria al 6,5 per mille;

2. stabilire, ai sensi del comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso:

a) in misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/ 1;

b) in misura del 6 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;

c) in misura del 6 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale;

d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e/o tenuti a disposizione;

e) misura del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, concessi in locazione, con contratto di locazione registrato;

f) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D;

g) in misura del 7 per mille per istituti di credito, cambio e assicurazioni categoria catastale D;

h) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1;

i) in misura del 4 per mille per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

j) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

k) di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000;

l) di approvare lo schema delle aliquote ICI per l'anno 2000 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

Aliquota ordinaria 2000 - 7 per mille

Variazioni all'aliquota ordinaria:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale): 5 per mille;

immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione principale, ed ivi abbia residenza anagrafica: 5 per mille;

immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale, concesso in locazione con contratto di locazione registrato: 7 per mille;

immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale non locato e/o tenuto a disposizione: 7 per mille;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille;

immobile di tipo signorile con categoria catastale A/1: 7 per mille;

per opifici con categoria catastale D: 7 per mille;

istituti di credito, cambio e assicurazioni con categoria catastale D5: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

terreni agricoli: esenti.

La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale è di L. 200.000.

Detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Anno 2000 - Proprietari di unico immobile e pertinenze
(garage e/o cantina) direttamente occupate

Detrazione massima ammessa per l'abitazione principale		CATEGORIA DEI BENEFICIARI
A	400.000	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi lire 20.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
B	300.000	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi lire 25.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
C	500.000	A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona portatrice di handicap (percentuali di invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000 annui ai fini imponibile

(Omissis).

00A8499

COMUNE DI CODIGORO

Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(Omissis)* l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del:

7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze.

L'imposta dovuta è rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;

6,1 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante

il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 1999 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente:

Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:

A) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui lordi riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa;

B) Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico;

C) Disoccupati con reddito annuale imponibile, al fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico;

D) Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000:

nucleo famigliare composto da 6 persone o più componenti al 1° gennaio 2000;

reddito famigliare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2000 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente.

(Omissis).

00A8500

COMUNE DI COGLIATE

Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.;

Aliquota ordinaria 5,7 per mille;

Aliquota per abitazione principale 4,8 per mille detrazione L. 200.000.

(Omissis).

00A8501

COMUNE DI COLLEPARDO

Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille;

2. di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A8502

COMUNE DI CONCO

Il comune di CONCO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Aliquota del 5 per mille da applicare al valore delle abitazioni principali, come definite dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, posseduta da persone fisiche oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune;

Aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

00A8503

COMUNE DI COPIANO

Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di recepire la proposta del responsabile del servizio, determinando, per le motivazioni esplicitate cui si rinvia, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 2000;

2. di stabilire di rinviare alla definizione della procedura di accertamento la eventuale diversificazione dell'aliquota a favore di talune categorie di contribuenti;

3. di dare atto che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con inclusione delle pertinenze della stessa, come dettagliate nel vigente regolamento, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8504

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come stabilito dall'art. 30, comma 12, legge n. 488 del 23 dicembre 1999: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo di sottotetti;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. *a)* dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata R.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. È prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50% per le unità immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, parte 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

6. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. *(Omissis).*

8. *(Omissis).*

9. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A8505

COMUNE DI CORREGGIO

Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nelle seguenti misure:

6 per mille (aliquota ordinaria) altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;

4,5 per mille abitazione principale;

7 per mille abitazioni sfitte;

0,01 per mille abitazione data in locazione (già sfitta);

2. di stabilire che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi di imposta precedenti hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille;

(Omissis).

00A8506

COMUNE DI COZZO

Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1° febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare ed applicare con effetto 1° gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge.

(Omissis).

00A8507

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO

Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

abitazione principale 5,5 per mille;

detrazione L. 220.000;

immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille
(sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria);

aliquota agevolata 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili).

Tale aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A8508

COMUNE DI CURNO

Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune come segue:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 A/9 - A/11;

1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille;

categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;

categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille;

categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille Categoria catastale: C/1: 7 per mille;

categoria catastale: C/6: 5 per mille;

categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 -D/6 - D/7 - D/9 D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;

categoria catastale: D/8: 7 per mille.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attività di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare è il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della 1ª rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi.

(Omissis).

00A8509

COMUNE DI CUSTONACI

Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) abitazioni in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 annue.

(Omissis).

00A8510

COMUNE DI DICOMANO

Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 662/1996:

6 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;

7 per mille per gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

00A8511

COMUNE DI DIGNANO

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente;

di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in lire 250.000.

(Omissis).

00A8512

COMUNE DI DOBBIACO (TOBLACH)

Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate:

aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unitá immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (vedasi regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili): 4 per mille;

per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa, posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno, (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L) 7 per mille;

per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille;

per tutti gli altri soggetti passivi ed unità immobiliari: 5,3 per mille.

2. di aumentare per l'esercizio 2000 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente.

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietá o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8513

COMUNE DI DOMICELLA

Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A8514

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Il comune di DOMUS de MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo:

abitazione principale aliquota 5 per mille detrazione L. 300.000;

altri immobili aliquota 6 per mille detrazione.

(Omissis).

00A8515

COMUNE DI DONATO

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

b) 6,5 per mille per gli altri fabbricati;

2. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata di L. 200.000;

3. di dare atto che alle unità immobiliari qualificabili come pertinenza si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera *b)*;

4. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

00A8516

COMUNE DI DORSINO

Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresì la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000.

(Omissis).

00A8517

COMUNE DI DUBINO

Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000.

(Omissis).

00A8518

COMUNE DI ESANATOGLIA

Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 e il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8519

COMUNE DI ESTE

Il comune di ESTE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 secondo le seguenti indicazioni:

A) aliquote per l'applicazione dell'imposta:

4 per mille per gli interventi a sostegno dell'edilizia, per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) ad interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

c) ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, e volti all'utilizzo di sottotetti;

5,2 per mille per le unità immobiliari di proprietà adibite ad abitazione principale;

5,2 per mille per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.;

5,2 per mille per unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5,2 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;

6,35 per mille per le unità immobiliari di proprietà oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati;

7 per mille per alloggi non locati;

B) detrazione dell'importo di L. 200.000:

per le unità immobiliari di proprietà destinate ad abitazione principale;

per unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

(Omissis).

00A8520

COMUNE DI FAGAGNA

Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazioni principali in L. 200.000.

(Omissis).

00A8521

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Il comune di FARRA di SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del sei per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2000 in L. 200.000;

3. di equiparare alle abitazioni principali:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

(Omissis).

00A8522

COMUNE DI FAVIGNANA

Il comune di FAVIGNANA (provincia di Trapani) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

su abitazione principale 4,5 per mille;

su tutti gli altri immobili 6 per mille);

detrazione abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A8523

COMUNE DI FELONICA

Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8524

COMUNE DI FIANO ROMANO

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1° gennaio 2000 come segue:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille;

3) detrazione per l'abitazione principale L. 350.000;

4) detrazione per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purchè titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100%. Il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni L. 450.000.

(Omissis).

00A8525

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;

di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

00A8526

COMUNE DI FINO MORNASCO

Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, le seguenti aliquote:

immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del vigente regolamento: aliquota 4.7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locato: aliquota 6 per mille;

immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota 4.7 per mille;

2. di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare le seguenti detrazioni di imposta:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale L. 500.000 ad esclusione delle unità classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenenti a:

A) pensionati con almeno sessanta anni, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000, più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

C) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

4. di stabilire che le richieste, per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 2000 corredate dalla necessaria documentazione probatoria;

(Omissis).

00A8527

COMUNE DI FONNI

Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettanti per legge.

(Omissis).

00A8528

COMUNE DI FONTANELICE

Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricati situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonché per le aree fabbricabili urbanizzate.

2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sotto specificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2000, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 2000;

essere entrambi di età inferiore a trentacinque anni alla data del 1° gennaio 2000;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000 già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8529

COMUNE DI FONZASO

Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni locate;

Del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

Del 7 per mille per le aree edificabili;

2) Di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

00A8530

COMUNE DI FORNOVO DI TARO

Il comune di FORNOVO di TARO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) Di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6,5 per mille;

b) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota diversificata del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al due ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili;

c) di determinare la detrazione per abitazione principale indicata nell'art. 8 del decreto legislativo 504/1993 pari a L. 250.000;

d) di considerare abitazione principale una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8531

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Il comune di FOSSATO di VICO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8532

COMUNE DI FRAINE

Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8533

COMUNE DI FRANCICA

Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota unica da applicare: cinque per mille (5).

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

00A8534

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Il comune di GAIOLE In CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D. 1 Tipologia degli immobili: abitazione principale aliquote 4,6 per mille;

N.D. 2 Tipologia degli immobili: Aliquota ordinaria aliquote 5,25 per mille;

N.D. 3 Tipologia degli immobili: Abitazioni tenute a disposizione o non locate aliquote 7 per mille;

2) Di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D. Tipologia degli immmobili nonchè categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: 1 Detrazione abitazione principale; Riduzione d'imposta% ==; Detrazione d'imposta (lire in ragione annua) L. 200.000.

(Omissis).

00A8535

COMUNE DI GALBIATE

Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 662/1996 e del regolamento comunale per immobili l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

7 per mille per le unità immobiliari non locate (si intendono tali anche quelle a disposizione);

4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6 per mille in tutti gli altri casi.

2) di fissare in L.220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille.

La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso.

3) di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5 *bis* del regolamento dell'I.C.I.

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8536

COMUNE DI GALLARATE

Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

4,5 per mille per:

l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

le unità immobiliari di pertinenza quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (primo grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale;

l'unità immobiliare posseduto da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari purché l'abitazione non risulti locata;

4 per mille per:

i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durato di 3 anni dall'inizio dei lavori;

i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6.2 per mille per:

tutti gli altri immobili;

2) di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 ed è rapportabile al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione. Tale detrazione spetta:

per la casa destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;

per la casa destinata ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

per l'abitazione regolarmente assegnata in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari;

per l'abitazione che ha come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la sua residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.

(Omissis).

00A8537

COMUNE DI GALLIERA

Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.

(Omissis).

00A8538

COMUNE DI GAZZO

Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8539

COMUNE DI GAZZOLA

Il comune di GAZZOLA (provincia di Piacenza) ha adottato il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

aliquota 4,7 per mille:

abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 17 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresì all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000.

aliquota 6,5 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate.

(Omissis).

00A8540

COMUNE DI GENZONE

Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, al 4,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2000;

2. di prendere e dare atto che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze secondo quanto disposto dal regolamento vigente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8541

COMUNE DI GIARDINELLO

Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8542

COMUNE DI GIRIFALCO

Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta sugli immobili ubicati in questo comune. Di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8543

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi. Aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Per le riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l'anno 2000 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I.

(Omissis).

00A8544

COMUNE DI GIULIANA

Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2000, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 2000, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8545

COMUNE DI GIUNCUGNANO

Il comune di GIUNCUGNANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione familiare.

(Omissis).

00A8546

COMUNE DI GIUSTINO

Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille.

2. di confermare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione di L. 500.000.

(Omissis).

00A8547

COMUNE DI GOLFERENZO

Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille.

2. di determinare in L. 200.000 l'importo delle detrazioni da applicare all'I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte del soggetto passivo del tributo.

(Omissis).

00A8548

COMUNE DI GORO

Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

1. di elevare per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti:

pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 15.050.000 ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999;

pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000 oltre a L. 1.860.000 per ogni persona a carico ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999;

famiglie numerose (sei o più componenti al 1° gennaio 2000) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare con reddito non superiore a L. 90.300.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 per ogni componente in più ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999;

titolari di assistenza sociale a livello comunale.

(Omissis).

00A8549

COMUNE DI GRAGLIA

Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ICI, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2. di stabilire che *(omissis)* non vengono disposte diversificazioni di imposta, nè riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

00A8550

COMUNE DI GRANCONA

Il comune di GRANCONA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 settembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di modificare per l'esercizio 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

5,3 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali (più garage) delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Grancona;

5,3 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Grancona e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7 per mille per le abitazioni chiuse non locate;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari site nel territorio comunale.

(Omissis).

00A8551

COMUNE DI GREGGIO

Il comune di GREGGIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili;

6 per mille per aree ed immobili industriali;

6,5 per mille per aree ed immobili industriali dismessi.

(Omissis).

00A8552

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, le seguenti aliquote:

aliquota generale 7 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibita ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione negli anni 1998 e 1999, 9 per mille;

di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione;

di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2000:

ultrasessantacinquenni;

non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A./7 ed eventuali annessi di pertinenza;

la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere;

di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata 1999, o entro la scadenza della seconda rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni.

(Omissis).

00A8553

COMUNE DI GROSOTTO

Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

00A8554

COMUNE DI GROTTAMMARE

Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare nelle sotto elencate misure differenziate le aliquote I.C.I. per l'anno 2000:

4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;

3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

6,25 per mille per le altre unità immobiliari;

7 per mille per gli alloggi non locati.

3. *(omissis).*

4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2000, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000;

5. di dare atto che sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico;

6. di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2000 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.

(Omissis).

00A8555

COMUNE DI GROTTOLELLA

Il comune di GROTTOLELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6,25 per mille;

aliquota abitazione principale 5,75 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A8556

COMUNE DI GRUMO NEVANO

Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8557

COMUNE DI GUARDEA

Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 nella misura attualmente vigente le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che restano, pertanto, così fissate:

1. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni principali, nei casi previsti dal regolamento comunale I.C.I. 5 per mille;

2. aliquota ordinaria da applicare in tutti gli altri casi non rientranti nelle agevolazioni previste dal regolamento comunale I.C.I. 7 per mille.

(Omissis).

00A8558

COMUNE DI INTROBIO

Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote e le detrazioni dell'I.C.I. in vigore per l'anno d'imposta 1999, determinandole come dal prospetto allegato sub B alla presente;

ALLEGATO B

I.C.I. ALIQUOTE ANNO 2000

Aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, comma 1, lettera *h*, decreto legislativo n. 504/1992;

immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 6 per mille;

abitazione principale: 4,5 per mille;

abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 6 per mille;

il comune di Introbio non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in Istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazioni d'imposta anno 2000: L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8559

COMUNE DI ISEO

Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come d'appresso indicato, secondo quanto proposto dalla giunta comunale con atto n. 23 del 20 gennaio 2000:

prima casa e relative pertinenze: 4,5 per mille;

detrazione prima casa: L. 220.000;

per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.

(Omissis).

00A8560

COMUNE DI ISERNIA

Il comune di ISERNIA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 2000 a tutte le categorie di immobili esistenti nel comune di Isernia;

2. di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione per la prima casa;

(Omissis).

00A8561

COMUNE DI LAGOSANTO

Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquote I.C.I. nella misura del 7 per mille;

2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000, ai possessori dei seguenti requisiti;

i destinatari della maggiore detrazione di L. 500.000 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garages, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui lordi riferito all'anno 1999, ed essere in condizione non lavorativa.

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico.

c) disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico.

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garages, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 2000;

reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 90.359.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;

sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli ecc.

(Omissis).

00A8562

COMUNE DI LAINATE

Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura unica del 5 per mille, con esclusione degli alloggi non locati a cui si applicherà l'aliquota del 7 per mille. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, l'aliquota rimane al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di ultimazione degli immobili, così come previsto dagli artt. 5 e 6 del regolamento I.C.I.;

2. (omissis)

3. di stabilire, (omissis) in L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8563

COMUNE DI LAMPORO

Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare la modifica della aliquota I.C.I. per l'anno 2000 dal 5,5 per mille al 6 per mille, confermando tuttavia la non diversificazione delle aliquote così come previsto per il 1999 dall'atto C.C. n. 8 del 22 marzo 1999;

di confermare, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di confermare, per il 2000, l'applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8564

COMUNE DI LAS PLASSAS

Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8565

COMUNE DI LATIANO

Il comune di LATIANO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare dal 1° gennaio 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili sottoindicati nelle seguenti misure:

a) aliquota del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 4,5 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota del 4,5 per mille, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) aliquota del 4,5 per mille, per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica, ecc.);

e) aliquota del 4,5 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo case popolari;

f) aliquota del 4,5 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente -per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente comunicata all'ufficio tecnico del comune;

g) aliquota del 4,5 per mille, per le pertinenze dell'abitazione principale. Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente ad una sola unità immobiliare che costituisce pertinenza.

h) aliquota ordinaria del 6 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura in aggiunta agli immobili indicati alle precedenti lettere;

gli immobili indicati alle lettere *b), c), d), e), f), g), h),* non usufruiscono della detrazione di imposta prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, cosi come previsto all'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

00A8566

COMUNE DI LATISANA

Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

4,9 per mille per:

a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale.

7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonché quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali è applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, tariffa allegata - parte 1, art. 1, comma 1 - e nota II-*bis*) dando atto che l'agevolazione avrà corso se entro tre mesi dall'acquisto verrà fissata la residenza nell'immobile stesso;

6 per mille per i restanti immobili;

3. di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lett. *f)*, per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime:

L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5;

L. 200.000 per le restanti categorie catastali;

L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione IRPEF o mod. 201 dei redditi percepiti nell'anno 1999.

(Omissis).

00A8567

COMUNE DI LAURO

Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicata:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune: 5 per mille;

b) locali ad uso commerciale locati: 6 per mille;

c) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 7 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

e) alloggi non locati e locali ad uso commerciali non locati: 7 per mille;

f) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;

(Omissis).

00A8568

COMUNE DI LESSONA

Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8569

COMUNE DI LONGIANO

Il comune di LONGIANO (provincia di Forlì e Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria pari al 7 per mille (da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta);

aliquota ridotta pari al 5 per mille (da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè anch'essi residenti nel comune).

2. di dare atto del rispetto della condizione posta dalla legge n. 556/1996 (previsione di gettito I.C.I. per il 2000 di entità non inferiore al gettito I.C.I. realizzato nel 1999);

3. di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2000 *(omissis),* l'aumento della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 375.000.

(Omissis).

00A8570

COMUNE DI LOVERO

Il comune di LOVERO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A8571

COMUNE DI LUCITO

Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A8572

COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA

Il comune di LUGNANO in TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) già applicate per l'anno 2000:

1) abitazione principale: 5,5 per mille;

2) seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati): 7 per mille;

3) altri fabbricati: 6 per mille;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. sulle aree fabbricabili nel 4 per mille, *(omissis);*

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8573

COMUNE DI LUGO

Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 190, del 28 dicembre 1998, e precisamente:

l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le case popolari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale;

l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

b) aliquota del 5,8 per mille per le unità immobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a);*

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

e) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta compresi nelle precedenti lettere *a), b), c) e d).*

Di fissare per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera *b);*

b) detrazione di L. 500.000 per le unita immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti particolari situazioni di carattere sociale:

1. particolare situazione di carattere sociale.

a) soggetto passivo di eta non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a sessantacinque anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2. particolare situazione di carattere sociale.

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 12.000.000 per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione - fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita.

3. particolare situazione di carattere sociale.

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unita abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi

nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.

4. particolare situazione di carattere sociale.

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5. particolare situazione di carattere sociale

a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 22.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 22.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita.

Di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2000;

b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1999;

c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare situazione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000 con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

d) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

00A8574

COMUNE DI LUISAGO

Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e relative pertinenze;

b) 5,5 per mille per le altre unità immobiliari;

di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662);

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29);

di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale nell'importo pari a L. 350.000 (Euro 180,76) a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati che compiono 60 anni di età nell'anno 2000 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) piu L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 1999. Sono considerati a carico i familiari cosi definiti ai fini IRPEF;

2) portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) più L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 1999;

di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale nell'importo pari a L. 300.000 (Euro 154,94) a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) più L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico. nell'anno 1999;

di precisare che per l'abitazione principale si intende:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);

di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni classificate in catasto in categoria A/1, A/7, A/8 e A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;

di stabilire, altresì, che la richiesta per usufruire dell'ulteriore detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno 2000 all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:

copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nel 1999;

stato di famiglia in carta libera;

attestato di invalidità; e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione.

(Omissis).

00A8575

COMUNE DI LUMEZZANE

Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 e il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del sei per mille dell'imposta comunale sugli Immobili per tutte le fattispecie soggette a tassazione, omissis.

(Omissis).

1. di approvare, *(omissis)*, le agevolazioni in tema di maggiore detrazione dell'I.C.I. previste per i proprietari dell'abitazione principale, in conformità ai criteri, *(omissis)*;

2. di estendere il beneficio in oggetto all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di estendere altresì l'agevolazione in oggetto alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la propria residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I.;

(Omissis).

Considerato che la legge prevede che la maggiore detrazione può essere concessa anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e dunque in relazione ai criteri di seguito indicati:

1) livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari.

a) usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d'imposta che sono titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Usufruiscono altresì del beneficio i soggetti passivi d'imposta che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, sono proprietari di: un garage o un box se ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;

b) si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare;

c) sono altresì esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A7 - abitazioni in villini;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

d) la maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale dell'abitazione principale. L'importo della maggiore detrazione è pari a L. 200.000 per le unità immobiliari di valore inferiore o uguale a L. 100.000.000 ed a L. 140.000 per le unità immobiliari il cui valore non sia superiore a L. 140.000.000 come sotto evidenziato:

	Maggiore detrazione
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 100.000.000	L. 200.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 140.000.000	L. 140.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 oltre L. 140.000.000	\\

2) situazioni di particolare disagio economico.

Hanno diritto alla maggiore detrazione coloro che, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, risultano avere un reddito annuo pari ai seguenti valori:

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
Una persona	L. 12.750.000
Due persone	L. 21.216.000
Tre persone	L. 27.642.000
Quattro persone	L. 32.946.000
Cinque persone	L. 38.250.000
Sei persone	L. 43.554.000
Sette persone	L. 47.736.000

Il reddito è riferito al nucleo di convivenza familiare; per il calcolo della situazione economica, al fine di poter usufruire dell'agevolazione in oggetto, si fa riferimento ai criteri e ai parametri previsti nel regolamento comunale per la determinazione dell'ISE.

Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessario presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il 23 giugno 2000.

Ritenuto altresì di stabilire per i criteri sopra indicati ai numeri 1) e 2):

che la nozione di abitazione principale è quella così definita dalla normativa fiscale, nonché dal regolamento in materia di I.C.I. adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 82, del 27 novembre 1998;

che, per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8576

COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta;

aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A8577

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

abitazione principale aliquota 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati aliquote 6 per mille.

(Omissis).

00A8578

COMUNE DI MAGLIOLO

Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 16 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000, le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, del decreto legislativo n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 2000, senza applicare differenziazioni.

(Omissis).

Aumento della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 300.000 per i soggetti in situazioni di particolare disagio sociale.

Di individuare tali soggetti come segue:

pensionati con reddito non superiore a L. 12.000.000, qualora il nucleo familiare sia composto da una persona;

pensionati con reddito non superiore a L. 19.000.000, qualora il nucleo familiare sia composto da più persone.

(Omissis).

00A8579

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille, *(omissis).*

(Omissis).

00A8580

COMUNE DI MAIORI

Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonché quelle locate contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale; nonché unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti case popolari:

aliquota 5 per mille;

detrazione L 200.000.

2. immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

aliquota 5,5 per mille.

3. alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno:

aliquota 7 per mille.

(Omissis).

00A8581

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2000, *(omissis)*, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., con la precisazione meglio indicata in premessa per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella seguente misura:

4,5 per mille: abitazione principale;

6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale;

3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8582

COMUNE DI MALEGNO

Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota base pari al 5 per mille con detrazione per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 200.000;

aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, così come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.

(Omissis).

00A8583

COMUNE DI MANGO

Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8584

COMUNE DI MARA

Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota del quattro per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A8585

COMUNE DI MARATEA

Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per le aree edificabili;

2. di determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8586

COMUNE DI MARCON

Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille;

aliquota per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille;

aliquota alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota alloggi non locati per i quali non risultino registrati da almeno due anni contratti di locazione: 8 per mille.

2. di disporre, per l'anno di imposta 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'elevazione a L. 300.000 della detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come così individuate:

nuclei familiari con portatori di handicap, ovvero con invalidità accertata del 76%;

nuclei familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni sociali, pensioni di invalidità civile o pensioni integrate al minimo.

(Omissis).

00A8587

COMUNE DI MAREBBE (ENNEBERG)

Il comune di MAREBBE ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che , le adibiscono ad' abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.);

2. di confermare la detrazione d'imposta I.C.I. per l'anno 2000 nella misura di L. 500.000 - limitatamente all'abitazione principale.

(Omissis).

00A8588

COMUNE DI MAROSTICA

Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come segue:

a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/92 e art. 5, del regolamento comunale;

b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 1, decreto ministeriale 5 marzo 1999;

c) aliquota del 7 per mille sul seguenti immobili: (*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:

A) «diversi dall'abitazione principale» e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato;

B) collegi, scuole, uffici pubblici ecc:

C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:

D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;

(*) aree fabbricabili;

(*) terreni agricoli;

d) detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000 (cfr. comma 2, art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere *a) b) c)* dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale.

(Omissis).

00A8589

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2000 nella misura indifferenziata del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non risulti locata;

4. di stabilire, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

00A8590

COMUNE DI MARTIGNANO

Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di disporre che, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengano applicate per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili;

di disporre, inoltre, che per l'abitazione principale venga riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un anno.

(Omissis).

00A8591

COMUNE DI MARZI

Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. pari al 6,4 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota è fissata al 3 per mille;

di stabilire, altresì, che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

00A8592

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Il comune di MASERÀ di PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2000:

aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze accatastate in cat. C6 (rimesse e autorimesse);

aliquota del 5,3 per mille per le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali;

aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili.

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue.

Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale.

Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidità al 100%.

Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore a diciotto anni, studenti o disoccupati alla data del 1° gennaio 2000.

Le suddette detrazioni sono cumulabili.

(Omissis).

00A8593

COMUNE DI MATTIE

Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili;

3. di confermare in lire 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

4. di dare atto che con propria deliberazione n. 32, del 30 novembre 1998, esecutiva è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere dal 1° gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 7 assunta in data odierna, è stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

(Omissis).

00A8594

COMUNE DI MAZZÈ

Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille e, quindi, invariata rispetto l'anno 1999;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8595

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Il comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, *(omissis).*

(Omissis).

00A8596

COMUNE DI MENTANA

Il comune di MENTANA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 1999 e il 6 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. al 5,5 per mille alle condizioni tutte di cui agli art. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2. di determinare una detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno;

3. di autorizzare la riduzione del 50% di cui alla legge del 23 dicembre 1996 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o l'inabilitá e di fatto non utilizzati fermo restando che l'inagibilità a l'inabitabilitá sia accertata dall'ufficio tecnico comunale a in alternativa con la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore, dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici, limitatamente alla durata di anni 3 dall'inizio lavori, allegando idonea documentazione alla dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

1. di concedere, *(omissis), una ulteriore detrazione di L. 200.000, da aggiungersi alla detrazione concessa per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti:*

a) famiglie aventi nel proprio nucleo famigliare portatori di handicap con un reddito complessivo annuo lordo fino a 42 milioni di lire e il cui nucleo non deve possedere oltre alla casa abitata, immobili con valore al fini I.C.I., supera 50 milioni di lire. I soggetti aventi diritto a tale agevolazione sono coloro che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, per i quali è stata certificata l'applicazione delle norme stabilite dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980.

b) di concedere inoltre una ulteriore detrazione di lire 200.000, da aggiungere a quella concessa per l'abitazione principale, alle coppie che hanno contratto matrimonio nell'anno 1999 e che hanno un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 42.000.000.

Per aver diritto all'ulteriore detrazione, i richiedenti dovranno inoltrare istanza al sindaco, allegando idonea documentazione.

2. le menzionate agevolazione entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A8597

COMUNE DI MERGO

Il comune di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, nonché una detrazione unica pari e L. 200.000 per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8598

COMUNE DI MEZZEGRA

Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 28 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: aliquota 4,5 per mille;

per tutti gli altri soggetti passivi: aliquota 5 per mille.

2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Tipologia degli immobili nonchè categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; detrazione d'imposta (Lire in ragione annua): L. 200.000.

(Omissis).

00A8599

COMUNE DI MIASINO

Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili pertinenzialmente collegati alla prima casa e altresì per quelli ad essa assimilati dal vigente regolamento comunale, e di fissare il 6,5 per mille l'aliquota per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni. Di non stabilire altre riduzioni e detrazioni se non quelle rigorosamente indicate dall'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8600

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire - per il c.a. 2000 - l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire - per lo stesso anno 2000 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale - la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura di L. 200.000;

di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8601

COMUNE DI MIRTO

Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;

determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8602

COMUNE DI MOLARE

Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

00A8603

COMUNE DI MOLLIA

Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e di determinare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8604

COMUNE DI MOMBALDONE

Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A8605

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Il comune di MONCHIO delle CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8606

COMUNE DI MONGHIDORO

Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

2. di confermare per l'anno 2000, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.

3. di confermare per l'anno 2000 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 1999;

6. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000;

7. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2000 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 6 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6.

(Omissis).

00A8607

COMUNE DI MONNO

Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

Dare atto che le abitazioni principali del soggetto passivo dell'imposta verrà applicata la detrazione unica fissa di L. 200.000.

(Omissis).

00A8608

COMUNE DI MONTAQUILA

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella seguente misura:

abitazione principale aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.000;

altri fabbricati ed aree fabbricabili aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8609

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Il comune di MONTEBELLO di BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale).

(Omissis).

00A8610

COMUNE DI MONTEBELLO IONICO

Il comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare l'adeguamento delle tariffe I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

aliquota unica per le unità immobiliari 6 per mille;

aliquota unica per le aree fabbricabili 5 per mille;

aliquota unica del 5 per mille per le abitazioni non locate di anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari;

detrazione per la prima abitazione L. 250.000.

(Omissis).

00A8611

COMUNE DI MONTECOSARO

Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e la detrazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nella seguente misura:

prima aliquota: 5 per mille (per le abitazioni principali e le relative pertinenze possedute dai contribuenti a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ivi incluse le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 30 del regolamento I.C.I., nonché quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato)

seconda aliquota: 6,5 per mille (per tutti gli altri immobili detenuti a qualunque titolo).

detrazioni L. 200.000 (per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai soggetti passivi e per quelle stabilite per la prima aliquota d'imposta del 5 per mille).

(Omissis).

00A8612

COMUNE DI MONTEFERRANTE

Il comune di MONTEFERRANTE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire che, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili venga regolata dalle seguenti disposizioni:

a) lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per gli anni passati, valida per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili;

b) non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno già una rendita catastale bassa;

c) stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

00A8613

COMUNE DI MONTEFIORINO

Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di modificare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nel seguente modo:

aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille; (applicando la maggiore detrazione consentita per legge sulla prima casa di L. 240.000) aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille.

(Omissis).

00A8614

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;

b) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000.

(Omissis).

00A8615

COMUNE DI MONTELABBATE

Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 4,2 per mille per l'abitazione principale;

2. di determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 5,2 per mille per gli altri immobili;

3. di riconfermare la detrazione I.C.I. relativa alla prima abitazione in L. 200.000 così come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8616

COMUNE DI MONTEMILETTO

Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, altresì, per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella stessa misura di quelle determinate per l'anno 1999:

1) 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box e posto auto purché costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarietà con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

2) 5.5 per mille:

per immobili diversi da abitazione;

fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

altri immobili;

aree fabbricabili.

(Omissis).

00A8617

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A8618

COMUNE DI MONTESILVANO

Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare, *(omissis)* per l'anno 2000, l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

per la prima abitazione l'aliquota è diminuita dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per la prima abitazione è fissata al 5,5 per mille;

per le abitazioni non locate l'aliquota è aumentata dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per le abitazioni non locate è fissata al 6,5 per mille;

resta ferma l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2000 per tutti gli altri immobili.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

2. stabilire, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997.

(Omissis).

00A8619

COMUNE DI MONTEVERDE

Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8620

COMUNE DI MONTODINE

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 5 per mille per i terreni agricoli;

c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *b)* ivi comprese le aree fabbricabili.

2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) L. 250.000 a condizione che:

a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;

b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;

c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000;

d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera *b)* non sia superiore a L.40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B) L.300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere *a), b), c), d),* del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap.

(Omissis).

00A8621

COMUNE DI MONZA

Il comune di MONZA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 2000:

a) l'aliquota. ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere *b), c), d);*

b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze così come definite dall'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili così come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;

c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 4 per mille per le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili così come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;

d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sarà di L. 200.000 salvo i casi previsti con apposito provvedimento.

(Omissis).

1. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento.

(Omissis).

00A8622

COMUNE DI MORINO

Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di mantenere fissate per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20 marzo 1999 nelle seguenti misure;

aliquota ordinaria 6,3 per mille;

aliquota prima casa 5,3 per mille;

detrazione prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

00A8623

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Il comune di MORRONE del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A8624

COMUNE DI MORTARA

Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

terreni agricoli 5,5 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;

altri fabbricati 6,5 per mille;

2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota è aumentata al 7 per mille;

3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze;

4. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 1999 non superiore a L. 10.000.000.

(Omissis).

00A8625

COMUNE DI MORTEGLIANO

Il comune di MORTEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5,2 per mille e della detrazione per la prima casa nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

00A8626

COMUNE DI MOSCUFO

Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di elevare a L. 250.000 la detrazione per i portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidità non inferiore al 100%, aventi diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini Irpef per nucleo familiare fino a L. 21.000.000 per due persone, più L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di L. 8.000.000.

(Omissis).

00A8627

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 5,5 per mille per l'esercizio 2000;

2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad altri usi al 6 per mille ;

3. di confermare che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

00A8628

COMUNE DI MOZZECANE

Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:

L. 200.000 per l'abitazione principale;

L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge;

(Omissis).

00A8629

COMUNE DI MURO LECCESE

Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire, *(omissis)*, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta;

2. confermare anche per l'anno 2000, le agevolazioni già deliberate per l'anno 1999 e conseguentemente:

a) elevare la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1999 non superiore a L. 7.000.000;

b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione, di particolare disagio economico e sociale:

di 2.500.000 in presenza del coniuge convivente;

di 2.500.000 per ogni familiare convivente;

c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito:

per la determinazione del reddito deve essere, compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia;

reddito di lavoro autonomo;

reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;

assegni di accompagnamento;

reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quali affitti di case e terreni;

prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.

Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto di protesi, strumenti di lavoro, ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo).

d) Stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 30 giugno 2000, con allegata la documentazione reddituale.

(Omissis).

00A8630

COMUNE DI NANTO

Il comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

prima casa 5 per mille;

altri immobili 6 per mille

aree fabbricabili 7 per mille;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

00A8631

COMUNE DI NETRO

Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e che la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000

(Omissis).

00A8632

COMUNE DI NEVIANO

Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A8633

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

Il comune di NEVIANO degli ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 dicembre 1999 e il 29 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 4,8 per mille;

aliquota per unità immobiliare ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille, specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale;

2. di dare atto che la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è di L. 200.000 così come stabilito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

(omissis).

1. di integrare la surrichiamata delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 nel modo seguente:

al punto 1) del dispositivo si aggiunge: aliquota ridotta al 4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze la cui richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000. Tale aliquota ridotta verrà applicata alle abitazioni in possesso del suddetto requisito per cinque anni;

2. al punto 2 del dispositivo della predetta delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 viene aggiunto il seguente periodo: «Per le abitazioni principali per le quali la richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000 la detrazione applicabile è pari a L. 500.000 per cinque anni».

(Omissis).

00A8634

COMUNE DI NORMA

Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 15 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille.

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8635

COMUNE DI NOVELLARA

Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emila) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

6,30 per mille per l'aliquota ordinaria;

5,20 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore;

3. di riconoscere per l'anno 2000, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di L. 135.000 dell detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, terzo punto - della legge n. 662/1996 e secondo le procedure indicate in premessa;

(omissis).

A) Pensionati:

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 2000;

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2000;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (di pensione più fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annue riferito all'anno 1999 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000, L. 10.700.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

B) Famiglie numerose:

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare al 1° gennaio 2000;

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 2000 come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a L. 57.800.000 lorde annue nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L.8.600.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

C) Famiglie con portatori di handicap:

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1° gennaio 2000;

il portatore di handicap dovrà possedere l'invalidità civile al 100%;

il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 10.700.000 annue lorde per ogni altro componente oltre il primo.

Ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i soggetti interessati possono presentare, in sostituzione di certificati e/o documentazione, apposita - dichiarazione sostitutiva attestante:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) il possesso dell'invalidita' civile al 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

i) dati catastali delle pertinenze (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

l) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso, abitazione);

m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non posseggono nessuna proprieta' immobiliare;

(Omissis).

00A8636

COMUNE DI NOVELLO

Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

5 per mille per abitazione principale;

5,5 per mille per le altre tipologie di immobili;

2. di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8637

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

I.C.I. prima casa: 4 per mille;

I.C.I. altri fabbricati: 5 per mille;

I.C.I. case sfitte da tre anni: 7 per mille;

detrazione prima casa: L. 200.000;

(Omissis).

00A8638

COMUNE DI NURECI

Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

00A8639

COMUNE DI NUS

Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita a decorrere nell'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:

nella misura del 4 per mille;

senza nessuna diversificazione;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

00A8640

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legisaltivo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8641

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 24 e 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, relativamente all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'esercizio finanziario 2000, le medesime aliquote in vigore sul territorio comunale per l'esercizio finanziario 1999 e precisamente:

4 per mille: aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

5,2 per mille: aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa - residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., limitatamente ad una per abitazione principale;

6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili;

7 per mille: aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati);

6,1 per mille: aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli);

L. 200.000 detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punti 2 e 4 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

2. di stabilire, per l'esercizio finanziario 2000, l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma dei punto 3 del medesimo comma 55 sopracitato, sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica:

a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, pari a:

L. 9.234.000 nucleo familiare anagrafico di un componente;

L. 5.500.000 per ogni ulteriore componente dei nucleo familiare anagrafico.

il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

3. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 350.000 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine dei 30 giugno 2000, allegando alla domanda idonea documentazione o autocertificazione a comprova dei requisiti sopraindicati.

(Omissis).

00A8642

COMUNE DI ODOLO

Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 settembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito indicato:

a) aliquota del 5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di stabilire che per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8643

COMUNE DI OFFLAGA

Il comune di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

8. imposta comunale immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille indifferenziata, con detrazione per abitazione principale per L. 200.000.

(Omissis).

00A8644

COMUNE DI ORANI

Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di provvedere alla conferma per l'esercizio 2000 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dell'anno 1999.

(Omissis).

aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

00A8645

COMUNE DI ORISTANO

Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:

a) unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 5 per mille

b) immobili diversi dalle unità immobiliari di cui al punto *a)* 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

00A8646

COMUNE DI OROTELLI

Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

00A8647

COMUNE DI ORTELLE

Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I., in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, come sostituito dalla legge di conversione n. 556/1996:

a) aliquota ordinaria del sei per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto *b);*

b) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonché agli affini entro il secondo grado.

2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico, comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale equiparate del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8648

COMUNE DI ORTUERI

Il comune di Ortueri (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di modificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel modo seguente:

un'aliquota base del 6 per mille e un'aliquota ridotta del 4 per mille per l'abitazione principale.

di confermare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta citata per l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000

(Omissis).

00A8649

COMUNE DI OSILO

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:

1) abitazione principale: 4 per mille;

2) altri fabbricati: 5 per mille;

3) aree fabbricabili: 5 per mille;

4) terreni agricoli: 5 per mille;

6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge n. 449/1997: 3,5 per mille.

(Omissis).

00A8650

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene così determinata:

5,4 per mille: aliquota ordinaria

5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000

7 per mille: abitazioni sfitte;

2. di fissare per l'anno 2000 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unità di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge 662/1996;

3. di stabilire che le unità immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali può essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;

5. di precisare, altresì, che nei casi di cui al precedente punto 4. verrà applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione;

(Omissis).

00A8651

COMUNE DI OSSONA

Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella seguente misura:

abitazione principale e pertinenze aliquota del 5,5 per mille;

altri fabbricati aliquota del 6 per mille;

abitazioni sfitte e/o vuote aliquota del 7 per mille;

dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L. 200.000;

(Omissis).

00A8652

COMUNE DI OSTELLATO

Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di stabilire per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille;

b) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:

1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, né è stata inoltrata relativa istanza;

2) unità immobiliari adibite, ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:

unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;

una delle unità immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano,

3) immobili compresi nelle categorie catastali A, C, D destinati alla locazione e rimasti sfitti;

c) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota più favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applicherà per i mesi durante i quali si è verificata la situazione stessa;

e) di prevedere anche per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa è fissata in Lire 500.000;

(Omissis).

Per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, è fissata in L. 500.000:

soggetti proprietari o titolari dei diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 lordo, riferito all'anno 1999;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni familiare a carico;

c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni familiare a carico;

d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non già beneficiari ai sensi delle lettere precedenti.

In tutti i casi suindicati il contribuente non può esercitare attività d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, né possedere alcuna proprietà immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare;

Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione è subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli.

(Omissis).

00A8653

COMUNE DI OSTIGLIA

Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'liposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

abitazione principale 5,75 per mille;

altri immobili, terreni ed aree fabbricabili 6,5 per mille,

detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29),

altre disposizioni:

aliquota del 7 per mille per unità immobiliari destinate a: grande industria con oltre 100 dipendenti, supermercati oltre 500 mq e istituti di credito e assicurativi;

2. di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione;

(Omissis).

00A8654

COMUNE DI OTRICOLI

Il comune di OTRICOLI (provincia di Terni) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di fissare altresì per l'anno 2000 l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A8655

COMUNE DI OULX

Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di non avvalersi ancora delle disposizioni di cui al comma 2 del riformato art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non disponendo di chiari riscontri per quanto riguarda gli effetti sul gettito. Si propone invece l'utilizzazione delle facoltà di cui al decreto-legge n. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, all'art. 4, comma 1, differenziando l'aliquota al 4 per mille in favore dei soggetti residenti come ivi individuati e al 6,25 per mille in riferimento a tutti gli altri soggetti, inoltre si propone di utilizzare la facoltà del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, stabilendo un decremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, in considerazione delle nuove esigenze di bilancio di parte corrente in elaborazione;

(Omissis).

00A8656

COMUNE DI OVADA

Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e loro pertinenze;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

00A8657

COMUNE DI PAGANO SABINO

Il comune di PAGANO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando l'aliquota che sarà applicata nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

00A8658

COMUNE DI PAGNONA

Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8659

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per la sola abitazione principale aliquota del 5 per mille;

detrazione per la sola abitazione principale L. 300.000;

per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

00A8660

COMUNE DI PALOMONTE

Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1999, nella misura del 5 per mille. La detrazione per abitazione principale e di L. 200.000, anche per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8661

COMUNE DI PARATICO

Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del:

a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;

b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili,

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 280.000 in rapporto annuo.

(Omissis).

00A8662

COMUNE DI PARRE

Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote I.C.I. per il corrente anno come segue:

1) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze;

2) 5,5 per mille negli altri casi.

(Omissis).

00A8663

COMUNE DI PAULILATINO

Il comune di PAULILATINO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di lasciare invariata l'aliquota I.C.I. nella percentuale del 4 per mille.

(Omissis).

00A8664

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Il comune di PAVULLO nel FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, *(omissis),* le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2, dell'art. 18, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalità turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;

c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti *a)* e *b).*

(Omissis).

00A8665

COMUNE DI PESARO

Il comune di PESARO ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. che per l'anno 2000 le aliquote, nonché riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono così quantificate:

a) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

b) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

c) aliquota 4,7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

d) aliquota 2 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

e) aliquota 4,7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

f) aliquota del 4,7 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é situata l'abitazione principale;

g) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote;

h) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

i) aliquota del 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

j) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

k) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 350.000 per i seguenti casi:

1) contribuenti pensionati titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del primo gennaio 2000 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2) contribuenti titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

Il contribuente che si trova nelle condizioni per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare all'ufficio tributi specifica richiesta entro non oltre il 30 giugno 2000, con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti.

Il beneficio di cui alla lettera *d)* viene concesso a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal comune entro 6 mesi dalla data della stipula del contratto di locazione a canone controllato. La comunicazione, a cui andrà allegata copia del contratto di cui sopra, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni; per i contratti in essere al 31 dicembre 1999 la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2000. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione comporterà la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.

(Omissis).

00A8666

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

Il comune di PESCAROLO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalla regione: 5 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

8) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unità immobiliari concesso in località a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale speciale del 5 per mille; per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

(Omissis).

00A8667

COMUNE DI PESCASSEROLI

Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e aumentare l'importo della detrazione per abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000;

(Omissis).

00A8668

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

Il comune di PETTORANO sul GIZIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, è stabilita nel 6 per mille, ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A8669

COMUNE DI PEVERAGNO

Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. , attualmente fissata nella misura unica del 5,5 - e la detrazione d'imposta di L. 230.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8670

COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE

Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5,3 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. di stabilire come modalità di riscossione quella diretta, con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere;

(Omissis).

00A8671

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Il comune di PIANELLO del LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (*omissis*), *l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, al 4,5 per mille.*

(Omissis).

00A8672

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Il comune di PIAZZA al SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8673

COMUNE DI PIERANICA

Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I) di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000, già previste per l'anno 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II) di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) di determinare che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorità, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

V) di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8674

COMUNE DI PIETRANICO

Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

abitazione principale: 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A8675

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE

Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5,5 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1999;

2. di riconfermare anche per l'anno 2000 in L. 220.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8676

COMUNE DI PIEVE S. GIACOMO

Il comune di PIEVE S. GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2000, (*omissis*), ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonché assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta;

(Omissis).

00A8677

COMUNE DI PIGLIO

Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le sole riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

00A8678

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

tariffa unica: 5,25 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 220.000.

La detrazione di cui sopra, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, è elevata a L. 280.000 per i contribuenti che al 1° gennaio 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età.

Il godimento del beneficio suddetto è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) nessuno dei componenti il nucleo fami1iare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;

b) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio;

c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 20.000.000. Detto reddito è elevato a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico.

I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.

L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.

In caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La detrazione di L. 280.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, sarà applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio a far tempo dal 1° gennaio 1999.

Il godimento del beneficio suddetto è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) età di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a trentacinque anni;

b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;

c) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio;

d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 45.000.000. I soggetti passivi di cui al presente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per tre anni, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto *d)*, che potrà essere modificato con la deliberazione di determinazione del l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni.

Anche l'ammontare della detrazione potrà essere modificata con la citata deliberazione.

I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.

L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.

In caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

00A8679

COMUNE DI POLINAGO

Il comune di POLINAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille, aliquota ridotta:

a) abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale;

l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale;

b) le pertinenze come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei limiti di una unità pertinenziale di categoria C/6 e/o di categoria C/2;

7 per mille, aliquota maggiorata:

a) aree fabbricabili;

b) alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

c) le ulteriori unità accessorie pertinenziali all'abitazione principale e agli immobili identificati con l'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;

d) le unità immobiliari di categoria C/2 o C/6 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attività produttive;

5,8 per mille, aliquota ordinaria:

a) tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie in precedenza definite;

2. di fissare nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I., e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

00A8680

COMUNE DI POLISTENA

Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille;

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2000 come previsto dal regolamento d'applicazione, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'ente, che è stato appositamente aperto presso Poste italiane S.p.a. o su conto corrente bancario da aprire presso il tesoriere comunale.

(Omissis).

00A8681

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

Il comune di POLPENAZZE del GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000;

2. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8682

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6,5 per mille aliquota ordinaria;

5,2 per mille abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione;

7 per mille alloggi non locati;

7 per mille aree fabbricabili.

(Omissis).

00A8683

COMUNE DI PONTELONGO

Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare per quanto espresso in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 rapportata ad anno;

3. di applicare l'aliquota minima del 3 per mille a coloro che hanno messo a dimora una quantità di essenze arboree pari ad almeno il 5 per cento del terreno agricolo posseduto, secondo le modalità indicate dall'art. 3, commi 5 e 6 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I.;

4. di confermare anche per l'anno 2000 la riscossione diretta dell'imposta mediante:

apposito conto corrente intestato alla Tesoreria comunale;

versamento anche presso la Tesoreria comunale della Banca popolare antoniana veneta, filiale di Pontelongo, quando gli importi superino la somma di L. 2.000.000.

(Omissis).

00A8684

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

Il comune di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota unica: 4 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 220.000.

(Omissis).

00A8685

COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

Il comune di PONZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille e di determinare per le abitazioni adibite ad «abitazione principale» la misura del 5 per mille;

2. di stabilire le detrazioni dell'imposta per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

00A8686

COMUNE DI PORTO VIRO

Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura così diversificata:

fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;

altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per mille;

altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in L.200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

persone titolari di solo reddito di pensione sociale o invalidità (con importo non superiore alla pensione sociale) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione per L. 320.000;

persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 16.000.000 e a L. 12.000.000 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma: detrazione per L. 270.000;

nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a L. 12.000.000 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per L. 270.000;

(Omissis).

00A8687

COMUNE DI POSSAGNO

Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8688

COMUNE DI POSTAL (BURGSTALL)

Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000.

(Omissis).

00A8689

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Il comune di POZZAGLIO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per le altre tipologie di immobili;

2. di precisare che:

in deroga ai principi generali contenuti nel codice civile agli art. 817 e seguenti l'aliquota agevolata e la detrazione previste per l'abitazione principale non si estendono alle pertinenze quando le stesse risultano accatastate separatamente rispetto all'abitazione principale;

si attribuisce alla facoltà derogatoria assunta con il presente provvedimento, rispetto ai principi stabiliti per le pertinenze dall'art. 817 del codice civile, valore di interpretazione autentica della volontà del comune di derogare dai principi generali più sopra indicati, considerando le pertinenze «immobile diversi» al fine della quantificazione I.C.I.

(Omissis).

00A8690

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Il comune di POZZUOLO del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni:

a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al massimo di due unità immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000 fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;

b) unità abitative aventi i requisiti della locabilità sfitte e tenute a disposizione: aliquota del 6,5 per mille;

c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti in territoriali di cui alla legge n. 431/1998;

d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni.

(Omissis).

00A8691

COMUNE DI PROCIDA

Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul territorio di Procida:

a) abitazioni principali: 4,5 per mille;

b) altre tipologie di immobili: 7 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8692

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Il comune di PROVAGLIO d'ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misura del 6 per mille;

2. di stabilire che alla detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 240.000;

3. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale si applica anche nei seguenti casi:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari conviventi, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

4. di stabilire che la detrazione si applica alla somma risultante dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e da quella dovuta per le pertinenze, come definite dall'art. 4, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I.;

(Omissis).

00A8693

COMUNE DI QUINGENTOLE

Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Quingentole nelle seguenti misure:

aliquota 5 per mille relativamente alla abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune;

aliquota 6,8 per mille relativamente alle seconde case purché abitate in via continuativa ed altri immobili;

aliquota 6,3 per mille per le abitazione concesse in locazione con i canoni «concordati» ai sensi della legge n. 431/1998;

aliquota 7 per mille relativamente alle altre unità immobiliari che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A8694

COMUNE DI RAPONE

Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

«confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2000».

(Omissis).

00A8695

COMUNE DI RASSA

Il comune di RASSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le unità immobiliari determinando la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge.

non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale.

non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale, dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutati del 5%, ai fini I.C.I. ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I..

(Omissis).

00A8696

COMUNE DI REZZATO

Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nella misura corrispondente alla misura del 6 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili sui quali sono stati stipulati i contratti di locazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

2. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8697

COMUNE DI REZZO

Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, che in sede di dispositivo si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8698

COMUNE DI RICENGO

Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;

2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1999 e che abbiano i seguenti requisiti:

essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/6 (così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);

non possedere altri immobili;

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente;

(Omissis).

00A8699

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Il comune di RIVE d'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) l'aliquota normale del: 5 per mille;

b) l'aliquota per alloggi e pertinenze non locati (dove per locazione si intende concessione in affitto con contratto regolarmente stipulato) del 7 per mille;

c) l'aliquota per i proprietari che affittano immobili con contratti agevolati, del due per mille;

d) di mantenere in L. 200.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

00A8700

COMUNE DI RIZZICONI

Il comune di RIZZICONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare. L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

7. di dare atto che ai sensi del II comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963. soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

00A8701

COMUNE DI ROASCHIA

Il comune di ROASCHIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A8702

COMUNE DI ROASIO

Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2000 nella misura del 5 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53, dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero;

4. di non elevare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1 comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggetamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8703

COMUNE DI ROBILANTE

Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

6 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali e alle pertinenze a servizio dell'abitazione principale;

6,5 per mille da applicare alle abitazioni secondarie ed aree fabbricabili ed altri fabbricati;

7 per mille relativamente agli immobili di categoria «D» ricadenti in aree individuate nel vigente piano regolatore generale come aree industriali.

2. di confermare altresì in L. 250.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

00A8704

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di confermare, *(omissis)*, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8705

COMUNE DI ROCCALUMERA

Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8706

COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) al 5 per mille.

(Omissis).

00A8707

COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO

Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, per le motivazioni sovra esposte e che qui si hanno per integralmente riportate, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A8708

COMUNE DI ROCCASICURA

Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000;

(Omissis).

00A8709

COMUNE DI RODENGO

Il comune di RODENGO (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille per tutte le categorie, con riferimento al valore catastale aumentato del 5 per cento dell'immobile.

2. di fissare per l'anno 2000 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per abitazione principale delle categorie catastali A2 fino A6, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di L. 600.000.

(Omissis).

00A8710

COMUNE DI ROIATE

Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili;

2. di fissare, altresì, nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8711

COMUNE DI ROGLIANO

Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) 4 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996;

b) 6 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a)*;

c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449);

(Omissis).

00A8712

COMUNE DI ROLO

Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;

aliquota altri immobili: 6,8 per mille;

dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

00A8713

COMUNE DI RONCADELLE

Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore nell'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per le altre tipologie imponibili (escluso le abitazioni principali come sopra detto);

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, così come disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

3. di prevedere, per il solo anno 2000, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di L. 120.000 per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella «A», ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n.662/1996, così come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997;

4. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

(Omissis).

Chi ha diritto all'agevolazione:

possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a L. 850.000;

reddito:

il reddito da considerare è quello del nucleo famigliare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute irpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità superiore al 60%;

il reddito massimo di riferimento è riportato nella tabella seguente ed è confrontato con il reddito definito «minimo vitale».

Componenti nucleo famigliare: una persona reddito massimo L. 12.600.000;

Componenti nucleo famigliare: due persone reddito massimo L. 20.945.000;

Componenti nucleo famigliare: tre persone reddito massimo L. 29.082.000;

Componenti nucleo famigliare: quattro persone reddito massimo L. 32.127.000;

Componenti nucleo famigliare: cinque persone reddito massimo L. 37.377.000;

Componenti nucleo famigliare: sei persone reddito massimo L. 42.311.000;

Componenti nucleo famigliare: sette persone e oltre reddito massimo L. 47.350.000.

Nel calcolo del reddito non vanno considerati:

gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidità civile.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno, i proprietari di altri beni immobili.

Documenti richiesti:

a) modulo di richiesta del contributo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2000. Tale modulo è valido per l'autocertificazione anagrafica;

e da presentare in fotocopia:

b) il libretto della pensione;

c) Gli eventuali modelli 730 - 740/Unico - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi;

d) la documentazione relativa al mutuo della casa;

e) copie dei versamenti I.C.I.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

(Omissis).

00A8714

COMUNE DI RONCO BIELLESE

Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) 6,5 per mille per le unità immobiliari non locate, ubicate presso lo stesso fabbricato utilizzato come abitazione principale esclusivamente dal proprietario medesimo;

c) 7 per mille per le seconde case e loro pertinenze;

2. di riconoscere per l'anno 2000 la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura minima prevista per legge;

(Omissis).

00A8715

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Il comune di RONCHI dei LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.I. per l'anno 2000 nel 7 per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall'art. 7 comma 6, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta, così come modificato con atto conciliare n. 49 d.d. 28 dicembre 1999:

1) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

2) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari o altro ente pubblico;

3) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti e rientranti nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:

parenti in linea retta di primo grado (il padre o la madre ed i figli);

parenti in linea collaterale di secondo grado (i fratelli e le sorelle);

affini di primo grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri);

ai sensi degli artt. 76 e 78 del codice civile.

Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l'aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto alla detrazione prevista per quest'ultima, con conseguente obbligo della denuncia di variazione, come previsto per legge (da parte del soggetto passivo: proprietario dell'immobile);

4) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

2. di determinare l'aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unità immobiliare e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);

3. di dare atto che la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, qualora superi l'imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente a detrazione dell'imposta dovuta sulla prima pertinenza;

4. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500. 000 nei casi sottoriportati:

a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita catastale per vano non superiore a L. 125.000 categoria A/4 - classe 4, (salvo l'eventuale aggiornamento percentuale - es: per il 1999 pari al 5%) e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);

b) il nucleo familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo relativo al 1999 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio pro capite pari o inferiore a L. 9.400.000;

oppure, in alternativa al punto *b)*, il seguente punto *c)*:

c) nel nucleo familiare anagrafico sia presente una persona disabile con invalidità civile del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno 1999, derivante da lavoro dipendente o pensione risulti pari o inferiore a L. 50.000.000;

Ritenuto inoltre che siano riconfermate anche le modalità per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti:

A) l'interessato (ricadente nelle sopra descritte casistiche: A-B o A-C) deve presentare la domanda - comprensiva della documentazione richiesta - in carta semplice al comune;

B) la modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l'ufficio tributi, che esaminate le domande e predisposta la relativa determina, informerà gli interessati dell'agevolazione concessa, che avrà effetto solo per l'anno in corso;

C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggior agevolazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento dei saldo di dicembre, oppure si provvederà d'ufficio allo sgravio dovuto;

5. di prendere atto che i valori unitari consigliati ai cittadini per le particelle catastali non edificate, e ricomprese nel P.R.G.C. in zone con potenzialità edificatoria soggette al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per il corrente anno 2000, rimangono quelli determinati con deliberazione giuntale n. 100 d.d. 3 marzo 1999, (come da allegato alla stessa).

(Omissis).

00A8716

COMUNE DI ROVAGNATE

Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A8717

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Il comune di ROVEREDO in PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune come segue:

per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 per mille;

per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille;

b) di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle prima citate delibere di consiglio comunale numeri 19 e 24 dell'anno 1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in L. 220.000 per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura;

2. di approvare, *(omissis)*, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, da L. 220.000 a L. 500.000 per il contribuente in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);

2) versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unità immobiliare, riferito al 1999, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico.

L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 1° gennaio 2000.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare.

(Omissis).

00A8718

COMUNE DI ROVETTA

Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) aliquota ridotta da applicare per i soggetti passivi , residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare per soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 6 per mille;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentomila (200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8719

COMUNE DI ROVITO

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1) aliquota ridotta, da applicare - per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali 5,5 per mille,

(Omissis).

2) aliquota da applicare per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto 1): 7 per mille.

(Omissis).

4. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione o l'alienazione di beni;

(Omissis).

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A8720

COMUNE DI ROVOLON

Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. la determinazione delle seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.

(Omissis).

00A8721

COMUNE DI RUFFANO

Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. disporre, per l'anno 2000, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota ridotta: 5 per mille;

2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché alle seguenti ulteriori fattispecie:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

c) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 77/1995.

(Omissis).

00A8722

COMUNE DI RUOTI

Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), limitatamente all'abitazione principale di proprietà o di usufrutto «prima casa» nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

per tutti glia altri immobili: 6 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A8723

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO

Il comune di S. PIETRO in CARIANO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*;

2. di determinare e confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'I.C.I. come segue:

a) abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si è verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilità attraverso atto notorio: 4,5 per mille;

b) altri immobili: 6,9 per mille

c) immobili sfitti: 7 per mille;

3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale estendendola ai casi di seguito indicati:

a) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'A.T.E.R.;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si è verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilità attraverso atto notorio.

4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art.3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi:

a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;

b) nucleo familiare, il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale;

c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66 per cento convivente;

5. di dare atto che ai fini I.C.I. si considerano «pertinenze» gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritti distintamente in catasto). Più precisamente: i posti auto coperti o scoperti, le cantine, i depositi, i sottotetti, le tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2 - C6 - C7; la detrazione o la maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale è unica. Se l'importo dovuto per l'abitazione principale risulta inferiore alla detrazione stabilita, la parte residua può trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse.

(Omissis).

00A8739

COMUNE DI SALE

Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 4, del 18 gennaio 2000, determinando l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante Il quale si protrae tale destinazione,

b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo dì proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000;

c) non avvalersi delle altre facoltà discrezionali di cui al comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996, e di quelle previste dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

00A8740

COMUNE DI SALUGGIA

Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che così recita: i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di fissare l'aliquota I.C.I. 2000 al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 2000 al 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8741

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille.

2. di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detrazione L. 200.000.

(Omissis).

00A8742

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

Il comune di SAN BENEDETTO dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A8743

COMUNE DI SAN CASSIANO

Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5 per mille;

abitazione principale 4,50 per mille.

(Omissis).

00A8744

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. per l'effetto, riconfermare per l'anno 2000, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come applicate per l'anno 1999, e di seguito riportate:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazioni (lire in ragione annua)
1	Abitazione principale	5,8	200.000
2	Altri immobili	7	—
3	Immobili non locati da almeno due anni	8	—

(Omissis).

00A8745

COMUNE DI SAN CLEMENTE

Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle misure sottoriportate:

MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2000

N.	Tipologia degli immobili	Aliquota applicata (per mille)
1	Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	5,5
2	Immobili degli I.A.C.P.	5
3	Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non locati	7
4	Tutte le restanti unità immobiliari	6,8

2. di elevare, per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L. 200.000, limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalità ivi indicate:

a) nuclei familiari che, alla data del 1° gennaio 2000, siano composti da:

1) un ultrasessantenne in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 13.000.000;

2) più componenti ultrasessantenni in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 24.000.000.

I suddetti soggetti passivi dovranno essere proprietari, ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su tutto il territorio nazionale di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che appartenga alle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6, oltre ad eventuale pertinenza destinata a servizio dell'abitazione principale.

b) nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili gravi, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap, riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilità lavorativa al 100 per cento, ai quali sia stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento alla data del 1° gennaio 2000, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. I requisiti, come avanti evidenziati, dovranno risultare da apposita certificazione sanitaria.

c) soggetto passivo disoccupato in possesso dei seguenti requisiti:

1) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data del 1° gennaio 2000, risulti disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi, che nel medesimo periodo risulti non aver svolto alcun tipo di attività di lavoro autonomo;

2) soggetto passivo che, come nessun altro eventuale componente la famiglia, possieda altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza;

3) reddito complessivo familiare per l'anno 1999, oltre a quello dell'unità abitativa ed eventuale annessa pertinenza, non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, più L. 2.000.000 per ogni persona fiscalmente a carico;

4) tale stato dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dai competenti uffici del lavoro, camera di commercio, ecc.

d) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovrà produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione. Il comune potrà in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione. La predetta domanda dovrà essere inoltrata al comune - ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.. Sono esone-

rati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai limiti che saranno fissati di anno in anno.

3. Le suddette ulteriori detrazioni non sono cumulabili, e nessuna altra detrazione o riduzione d'imposta o aliquota agevolata, prevista dalla normativa vigente, può essere accordata, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

00A8746

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - già previste per l'anno 1998:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

aliquota abitazione anziani o disabili: (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 per mille.

(Omissis).

00A8747

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI

Il comune di SAN GERMANO dei BERICI (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 6,8 per mille con riduzione della stessa aliquota al 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà privata indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 542/1995.

(Omissis).

00A8748

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 138, del 16 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille;

(Omissis).

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8749

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Il comune di SAN GIORGIO in BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale;

3. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente dì nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.;

b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2000;

4. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A8750

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

Il comune di SAN GIULIANO di PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8751

COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO

Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare, in via generale, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con le eccezioni nel seguito riportate;

di diminuire, per lo stesso anno, la predetta aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali così come definite dall'art. 4, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.

(Omissis).

00A8752

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota agevolata del 5 per mille per:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (azienda Lombarda edilizia residenziale);

le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprietà non risultino locate;

le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;

le unità immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa;

b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

1. di dare inoltre atto che:

I) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

II) L'imposta è ridotta del 50% (cinquanta percento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro novanta giorni dall'evento. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

III) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998.

(Omissis).

00A8753

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione principale, del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili a terreni;

confermare altresì la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8754

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Il comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

che con precedente deliberazione consiliare n. 11, del 9 febbraio 2000 é stata riconfermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nonché la detrazione prevista per legge, nelle misure stabilite con deliberazione di giunta comunale n. 51, del 28 ottobre 1998 e precisamente: 5,75 per mille, 7 per mille per le case sfitte e le aree edificabili.

(Omissis).

00A8755

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

Il comune di SAN POLO dei CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000, nella misura del 5,3 per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per le altre abitazioni;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000;

3. la detrazione di cui al precedente punto 2, viene determinata in L. 300.000, anziché L. 200.000, a favore:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

b) inoccupati che abbiano perso indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1999;

c) soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare disabili con invalidità accertata ai sensi di legge non inferiore al 75 per cento;

4. per accedere ai benefici di cui al precedente punto 3, gli interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 aprile 2000.

(Omissis).

00A8756

COMUNE DI SAN SALVO

Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

2. di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

00A8757

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare le aliquote per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota del 5,5 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale in materia di I.C.I..

immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonché ad attività libero professionale, purchè utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile.

aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8758

COMUNE DI SANDIGLIANO

Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 35 del 23 novembre1998, esecutiva ai sensi di legge;

(Omissis).

00A8759

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Il comune di SANTA CROCE CAMERINA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille.

2. determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

00A8760

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare ed applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (1999) nella misura unica del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione principale.

(Omissis).

00A8761

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Il comune di SANTA LUCIA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:

7 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta alle abitazioni principali;

5,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'I.C.I. in base alle vigenti normative;

2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

00A8762

COMUNE DI SANTA LUCIA SERINO

Il comune di SANTA LUCIA SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8763

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locale utilizzate come abitazione principale: 4,75 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8764

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000;

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquota (per mille)
	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Si considerano equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze quali box, autorimesse, solai e cantine site nel medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o classe	5
	Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente punto 1., possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso	5,6
	Per le aree fabbricabili	7

2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A8765

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)* di applicare per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate:

a) terreni agricoli;

b) aree fabbricabili;

c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7;

d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai fini abitativi, cioè occupati da residenti per i quali l'alloggio costituisce dimora abituale, e relative pertinenze cosi come indicate alla lettera *c)*;

e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati;

I proprietari delle unità immobiliari di cui al punto *d)* per poter applicare l'aliquota ordinaria devono presentare o inviare all'ufficio tributi, entro il termine di versamento della seconda rata, una autocertificazione nella quale dichiarino:

il nominativo dell'occupante l'abitazione;

il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc..);

solo nel caso di locazione, gli estremi della registrazione del contratto di affitto;

che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica;

N.B. Se non disdette, mediante apposita comunicazione di variazione, vengono ritenute valide anche per il 2000 le autocertificazioni presentate nel corso del 1999. In tal caso il contribuente può applicare l'aliquota ordinaria alle unità immobiliari di cui al punto *d)* senza ulteriori formalità.

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e relative pertinenze;

Si precisa che si intende applicare tale aliquota alle unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale *A* (ad eccezione della categoria *A*/10), e relative pertinenze, qualora risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive cioè di occupanti residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 260.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di considerare «abitazione principale», e quindi con beneficio della detrazione di cui al punto precedente, le seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone di età uguale o superiore a sessanta anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai familiari in linea retta del possessore.

La detrazione è applicabile a condizione che i soggetti interessati attestino, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta dovuta ogni anno, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata;

4. di approvare con effetto dall'1 gennaio 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 260.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999, non superiore a L. 15.050.000 lorde;

pensionato con reddito annuale lordo imponibile 1999 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000 lorde;

portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 più L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

Per beneficiare dell'agevolazione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,

b) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;

c) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare;

5. di determinare le seguenti modalità applicative relativamente alla concessione della agevolazione di cui al precedente punto 4.:

a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 1999;

b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

c) le richieste - autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.

(Omissis).

00A8766

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

applicare, *(omissis)*, per l'esercizio 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per le pertinenze (art. 3 regolamento I.C.I.) e del 7 per mille per le altre abitazioni.

confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A8767

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per l'abitazione principale;

3. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate;

4. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue:

detrazione per abitazione principale lire 200.000;

5. di dare atto che:

agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

(Omissis).

00A8768

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare quanto già disposto con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 27 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2000:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale in ragione di L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

00A8769

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

Il comune di SANT'ANTONINO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*;

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 secondo i termini seguenti:

a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8770

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Il comune di SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, che si intendono di seguito riportati, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille e con la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8771

COMUNE DI SANT'ELENA

Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare nel 5 per mille l'aliquota che sarà applicata da questo comune per l'anno 2000;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8772

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 2000, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, così come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. di stabilire, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unità immobiliari diversi dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille;

3. di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille;

(Omissis).

00A8773

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille.

(Omissis).

00A8774

COMUNE DI SARNANO

Il comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

6,5 per mille per la generalità dei fabbricati e delle aree edificabili;

5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;

aumento della detrazione a L. 300.000 in favore di quei soggetti che, con riferimento all'anno precedente quello d'imposta, percepiscono solamente una pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni ad essa applicate a condizione che siano proprietari solamente dell'abitazione di residenza; nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra più soggetti, le predette condizioni dovranno far capo ad ognuno di essi;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazionali come definiti dai vigenti strumenti urbanistici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

00A8775

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazioni di L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8776

COMUNE DI SAVIANO

Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 per la detrazione spettante per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A8777

COMUNE DI SAVIGNO

Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta, comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune diversificata come il precedente esercizio nella seguente misura:

a) abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;

abitazione principale e relative pertinenze dì anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

aliquota 5,5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale e sue relative pertinenze, compresi terreni ed aree edificabili;

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

aliquota 6 per mille;

2. di confermare in L. 220.000 la detrazione base spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

3. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 300.000 annue rapportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 8, decreto legislativo 504/1992:

a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

b) avere compiuto sessantacinque anni di età al 1° gennaio 2000, ovvero compiere l'età richiesta nel corso dell'anno 2000 ed essere pensionati;

c) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2000. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

d) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 1999, un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta);

e) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quanto al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto *D)*;

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti non deve superare i ventitremilioni di lire (23.000.000);

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a venticinquemilioni di lire (25.000.000);

qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte;

4. di determinare i seguenti criteri applicativi:

Il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al comune di Savigno servizio tributi direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso.

Nella domanda il contribuente deve indicare:

nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale.

Alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15, del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti:

la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;

l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente:

i contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

00A8778

COMUNE DI SCAFATI

Il comune di SCAFATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

2. recepire ed approvare la proposta formulata dalla giunta municipale con proprio atto n. 43 del 8 febbraio 2000 ad oggetto: «imposta comunale sugli immobili anno 2000. Provvedimenti» che si allega Sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. applicare, per l'effetto , per l'anno 2000, le seguenti aliquote, quale imposta comunale immobiliare, ai sensi e per effetto dell'art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1996 n.504:

a) abitazione principale 5 per mille;

b) abitazione locata a condizioni agevolate 3,5 per mille;

c) abitazione locata a condizioni ordinarie 6 per mille;

d) abitazione non locata 7 per mille;

e) immobili recuperati 3,5 per mille;

f) pertinenze ed immobili non ad uso commerciale 5 per mille;

g) pertinenze ed immobili ad uso commerciale 6 per mille.

(Omissis).

00A8779

COMUNE DI SCARPERIA

Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 un aumento della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i seguenti soggetti passivi e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica:

a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 31 dicembre 1999, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna attività retributiva di qualsiasi genere;

b) contribuenti che si siano trovati nell'anno 1999 anche temporaneamente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione;

2. di stabilire che i suddetti soggetti potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni:

a) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta;

b) che tale unità immobiliare sia iscritta al catasto edilizio urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5;

c) che il reddito imponibile dell'anno 1999, riferito al nucleo familiare del contribuente, così come risultante dai registri anagrafici, sia:

per nuclei familiari composti da una persona pari o inferiore al minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioè a L. 9.371.700;

per nuclei familiari composti da due o più persone pari o inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 2000, cioè a L. 18.743.400;

3. di disporre, per ottemperare al preciso disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che versano nelle condizioni per fruire dell'agevolazione suddetta, lo dichiarino compilando apposita istanza, (auto certificazione), utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare perentoriamente entro i termini di versamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000. In caso di omessa od infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge;

4. di disporre che, per quanto riguarda l'agevolazione sopra richiamata, valgono tutte le altre norme che il legislatore ha previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al più volte citato art. 8, decreto-legge 504/1992;

5. di stabilire per il 2000 le seguenti aliquote:

a) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune unitamente ad una pertinenza; per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4, vigente regolamento I.C.I.); per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) 6,5, per mille per le unità immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale «C» (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);

c) 7 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

00A8780

COMUNE DI SCIDO

Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille;

2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

00A8781

COMUNE DI SCILLATO

Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare, per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e ciò in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 art. 6;

fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

(Omissis).

00A8782

COMUNE DI SEDEGLIANO

Il comune di SEDEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria e per gli immobili diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta all'abitazione principale oppure non locati;

2. di confermare la detrazione unica di L. 200.000 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8783

COMUNE DI SEDICO

Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui in premessa:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprietà indivisa residente nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;

l'aliquota non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali;

l'aliquota ridotta viene invece applicata all'unità immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 662/1996).

detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo e fissata una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.

(Omissis).

00A8784

COMUNE DI SEGONZANO

Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:

aliquota I.C.I. unica: 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

00A8785

COMUNE DI SELCI

Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A8786

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 1999 e il 19 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti entità:

abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4.8 per mille;

alloggi e relative pertinenze non locate o sfitte: aliquota del 7 per mille (si considerano tali gli alloggi non utilizzati, né come abitazione principale, né come abitazione secondaria, né dati in locazione, né in comodato e né in uso a terzi);

altri immobili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta I.C.I. per il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

di determinare la maggiore detrazione I.C.I. in L. 500.000 limitatamente per i soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate nella parte motiva e che qui da intendersi integralmente riportate;

(Omissis).

1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;

2. soggetti la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a:

a) a L. 19.000.000 se composta da una sola persona;

b) a L. 23.000.000 se composta da due persone;

c) a L. 27.000.000 se composta da tre persone;

d) a L. 31.000.000 se composta da quattro o più persone;

3. l'unità immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

4. il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto e di abitazione;

5. l'unità immobiliare deve risultare iscritta al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1. a 5. si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1. e 2.;

7. la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

8. la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

9. I soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:

a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il termine di versamento dell'acconto I.C.I., documentata, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonchè la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I.;

10. l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione;

(omissis)

1. di correggere, *(omissis)*, gli errori materiali riscontrati nella parte narrativa della delibera consiliare n. 70, del 17 dicembre 1999 con oggetto: «imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - determinazione delle aliquote e detrazioni - anno 2000.» - confermando quelli contenuti nella proposta di deliberazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e ribaditi dall'assessore al bilancio Avv. A. Sanguin nella relazione di presentazione dell'argomento come risulta dalla trascrizione elettromagnetica in atti, precisando che le detrazioni di imposta I.C.I. previste al punto 2, vengono così fissate:

2. soggetti la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore:

a) a L. 20.000.000 se composta da una sola persona;

b) a L. 25.000.000 se composta da due persone;

c) a L. 30.000.000 se composta da tre persone;

d) a L. 34.000.000 se composta da quattro o più persone fermo restando tutto il resto.

(Omissis).

00A8787

COMUNE DI SERDIANA

Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 4 per mille;

di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000;

(Omissis).

00A8788

COMUNE DI SERINA

Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili sosì come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta.

(Omissis).

00A8789

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare la rideterminazione per l'anno 2000 dell'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, che verrà applicata dal comune, nelle misura del 4,9 per mille per le abitazioni principali e locate, del 6 per mille per le unità immobiliari non locate per uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali : A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10;

(Omissis)

3) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000;

(Omissis).

00A8790

COMUNE DI SERRENTI

Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le stesse aliquote da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili previste nel 1999 (I.C.I.), così come segue:

a) aliquota ordinaria 4,25 per mille per gli immobili;

b) aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di ristrutturazione. Tale agevolazione è applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori;

c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di restauro conservativo. Tale agevolazione è applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori;

di definire il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta in oggetto, così come indicato in tabella:

Zone urbanistiche	Descrizione	Valore venale per mq
Zona A	Centro storico	100.000
Zona B	Completamento	100.000
Zona C	Espansione residenziale urbanizzata	80.000
Zona C	Espansione residenziale non urbanizzata	30.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale, urbanizzata	50.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale, non urbanizzata	15.000
Zona H	Zone di rispetto	5.000
Zona S	Servizi	15.000

di determinare, altresì, l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8791

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Il comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille: aliquota ordinaria;

4 per mille: aliquota agevolata per unità immobiliari inagibili o inabitabili a favore di proprietari che eseguano interventi diretti al recupero di tali immobili;

L. 200.000: detrazione di imposta per unità e pertinenze di abitazione principale;

5,8 per mille: aliquota per terreni agricoli.

(Omissis).

00A8792

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000:

a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili: per l'abitazione principale, intendendosi come tale:

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché risulti non locata;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.);

l'unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;

per l'abitazione che, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune;

per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi della legge n 127/1997, (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge 431/1998, a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare: dal 1° giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal 1° dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno;

per gli immobili accatastati nella cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno, per tipologia, e purché ricomprese nello stesso complesso immobiliare;

c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unità immobiliari inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unità immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

d) un'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno;

e) un'aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2) che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 2000 sarà di L. 350.000, elevabile a L. 400.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a L. 80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda;

3) di stabilire la detrazione in L. 500.000 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato:

a) essere ultrasessantenni;

b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia è composta da due persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente oltre i due. Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a L. 16.000.000;

c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;

i contribuenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile);

l'utilizzazione della maggiore detrazione di L. 500.000, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 127/1997 (Bassanini) e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 740, 730 o 201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;

4) - di stabilire una detrazione d'imposta di L. 500.000, comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla case di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1° giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nei primi sei mesi dell'anno; dal 1° dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione è concluso nel secondo semestre dell'anno;

la detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso.

(Omissis).

00A8793

COMUNE DI SIZIANO

Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di modificare la propria deliberazione n. 86 del 20 dicembre 1999, nel senso che, ferma restando l'aliquota del 6 (sei) per mille, le detrazioni dall'imposta vengono cosi determinate:

1. L. 300.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 30.000.000 in presenza di nuclei formati da 1 o 2 persone;

reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 39.000.000 in presenza di nuclei formati da 3 o 4 persone;

non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;

categoria catastale dell'abitazione pari a A3, A4 o A5.:

2. L. 400.000 comprensive della detrazione prevista per Legge, per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante unicamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente pari a L. 45.000.000 in presenza di nuclei familiari con componenti uguali o superiori a 5.

non possedere altri beni immobili , oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;

categoria catastale dell'abitazione paria a A3, A4 o A5.

(Omissis).

00A8794

COMUNE DI SONDALO

Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;

2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:

a) abitazioni non locate;

b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrali ai sensi della L. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrali ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione.

4. di dare atto che:

per abitazione non locata si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato né data in comodato a terzi né concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di rifemento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

non è considerata abitazione non locata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

per le unità immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata:

per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A, idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento.

(Omissis).

00A8795

COMUNE DI SONDRIO

Il comune di SONDRIO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille;

b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale e loro pertinenze:

per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206;

c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati;

(Omissis).

1) di elevare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;

2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata, entro il prossimo mese di giugno, al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente:

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 1999;

il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate I.C.I. 3/2000, nell'intesa che il comune si riserva:

di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;

di segnalare all'autorità giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli;

di applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8796

COMUNE DI SORI

Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille l'aliquota unica da applicarsi in questo comune ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di confermare in L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8797

COMUNE DI SPECCHIA

Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000 l'aliquota ridotta da applicare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.

2. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unità immobiliari così come determinata con delibera del consiglio comunale n. 7 del 26 marzo 1999.

3) di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura minima di L. 200.000 così come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998.

(Omissis).

00A8798

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare nella misura del 6 per mille per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, liberi da persone e cose, per i quali l'aliquota è stata determinata nella misura del 4 per mille per un periodo di tre anni;

determinare per l'anno 2000 in L. 250.000 l'applicabilità della quota di detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8799

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

Il comune di SPEZZANO della SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 2000, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonché della detrazione per l'abitazione principale:

1. - aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:

A - unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprietà indivisa;

B - immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale.

2. - aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:

A immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1;

B aree fabbricabili.

Detrazione da applicare per l'anno 2000 sull'abitazione principale:

punto 1 lett. A L. 300.000;

punto 1 lett. B L. 300.000.

(Omissis).

00A8800

COMUNE DI SPONGANO

Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune.

(Omissis).

00A8801

COMUNE DI STANGHELLA

Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato dalla normativa vigente di L. 200.000.

(Omissis).

00A8802

COMUNE DI STELVIO (STILFS)

Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a sessanta giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996;

c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

2) di aumentare per l'anno 2000 a L. 450.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A8803

COMUNE DI STREVI

Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel comune di Strevi per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8804

COMUNE DI SUBIACO

Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) - di fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del Reg. comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998;

2) - di fissare per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati;

3) - di fissare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale come segue:

a) in L. 220.000 indistintamente per tutti;

b) in L. 250.000:

b1) per nuclei familiari con 2 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.15.000.000;

b2) per nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.18.000.000;

b3) per nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L.22.000.000;

c) in L. 400.000:

c1) anziani che al 31 dicembre 1999 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e con reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a L. 24.000.000;

c2) famiglie numerose con nucleo familiare di 5 o più componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 60.000.000;

d) in L. 500.000:

d1) pensionato che vive da solo con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000;

d2) famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali della pensione minima INPS;

d3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

d4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio con reddito complessivo imponibile non superiore a L.30.000.000.

I soggetti di cui sopra devono, inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) possesso del titolo di proprietà uso, usufrutto, comodato o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);

b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 A6.

La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.

Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potrà usufruire di una sola delle suesposte detrazioni.

Per beneficiare delle detrazione di cui sopra viene definita la seguente procedura:

autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2000, di apposito stampato da richiedere all'ufficio tributi del comune;

per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;

per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o 740 o CUD.

(Omissis).

00A8805

COMUNE DI SUTRI

Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Immobili abitazione principale : aliquota 5 per mille.

Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.

Immobili realizzati da imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costrizione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni tre dalla fine dei lavori): aliquota 4 per mille.

La detrazione di imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 250.000 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

E' considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprietà di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente.

I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.

(Omissis).

00A8806

COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO

Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

00A8807

COMUNE DI TARANO

Il comune di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazioni principali: 4,5 per mille;

abitazioni secondarie: 6 per mille;

aree fabbricabili (zone C in PRG): 7 per mille.

di determinare come segue le detrazione per l'abitazione principale:

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale: L. 300.000 (per tre anni);

di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di L. 300.000 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o nella denuncia di inizio attività (legge 662/1996).

(Omissis).

00A8808

COMUNE DI TARANTA PELIGNA

Il comune di TARANTA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, così come fissata con delibera della G.M. n. 54 del 25 febbraio 1993, attualmente in atto.

(Omissis).

00A8809

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

ordinaria: del 4,5 per mille;

per immobili non locati: del 7 per mille;

agevolata, ai sensi dell'art. 1 comma 5, legge n. 449/1997: dell'1 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A8810

COMUNE DI TEGLIO

Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2000.

(Omissis).

00A8811

COMUNE DI TELTI

Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:

abitazioni principali ed equiparate: aliquota 5 per mille detrazione L. 200.000;

altri immobili : aliquota 5,5 per mille;

aree fabbricabili : aliquota 5 per mille.

(Omissis).

00A8812

COMUNE DI TERAMO

Il comune di TERAMO ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille, già stabilita per l'anno 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (facoltà riconosciuta dall'art. 4, del decreto legislativo n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996);

di confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari in quanto trattasi di ente senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (legge 662/1996, art. 3, comma 56);

di stabilire l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge 431/1998, art. 2, commi 3 e 4);

di confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

di stabilire l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati;

di confermare la detrazione d'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 280.000;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale:

soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 1999 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone; entrambe di età pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 1999 non sia superiore a L. 12.252.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.378.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo);

soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti al 1° gennaio 2000, uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3, legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 - art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, purché non ospitati del corso dell'anno 2000 in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1999, non sia superiore ai limiti di seguito indicati:

componenti nucleo familiare anagrafico: 1 persona; limite reddito annuo: L. 12.252.000;

componenti nucleo familiare anagrafico: 2 persone; limite reddito annuo: L. 18.378.000;

componenti nucleo familiare anagrafico: 3 persone; limite reddito annuo: L. 22.462.000;

componenti nucleo familiare anagrafico: 4 persone; limite reddito annuo: L. 26.546.000;

oltre 4 persone, aggiungere L. 2.042.000 per ogni componente;

soggetto passivo disoccupato al 1° gennaio 2000 che, già fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 1999, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1999, non superiore a L. 22.462.000.

di ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare anagrafico non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.

L'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 A/3 A/4 - A/5 A/6.

(Omissis).

00A8813

COMUNE DI TERDOBBIATE

Il comune di TERDOBBIATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misura unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8814

COMUNE DI TERENZO

Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8815

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Il comune di TERMINI IMERESE (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. fissare per il corrente anno 2000, in applicazione alla vigente normativa, le aliquote I.C.I. di cui a seguito:

fattispecie imponibile:

terreni agricoli: aliquota 5 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille;

abitazione principale: aliquota 4 per mille detrazione L. 200.000;

altri fabbricati in genere: aliquota 5,2 per mille.

(Omissis).

00A8816

COMUNE DI TIRANO

Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8817

COMUNE DI TISSI

Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 4,5 per mille per tutti glia altri soggetti passivi.

(Omissis).

00A8818

COMUNE DI TORNACO

Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

(Omissis).

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad azione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

X. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A8819

COMUNE DI TORNARECCIO

Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di assumere le seguenti determinazioni con riferimento all'imposta comunale sugli immobili:

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille con la detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000.

(Omissis).

00A8820

COMUNE DI TORRACA

Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille;

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8821

COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI

Il comune di TORRE de' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A8822

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Il comune di TORRE de' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 2000, la detrazione da applicare ai fini del calcolo (I.C.I.) a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

00A8823

COMUNE DI TORRE ORSAIA

Il comune di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le tariffe in vigore per l'anno 1999 come appresso specificate:

aliquota del 4 per mille e detrazione L. 200.000 per abitazioni utilizzate direttamente;

aliquota del 6 per mille per casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

00A8824

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12 della legge n. 488/1999 le disposizioni relative agli immobili adibiti ad abitazione principale a far data dal 1° gennaio 2000 si applicano anche alle pertinenze (art. 817 c.c.).

(Omissis).

00A8825

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve eventuali future disposizioni di legge;

stabilire per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000.

(Omissis).

00A8826

COMUNE DI TORREGLIA

Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue:

del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,

2) di stabilire a valere per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione (I.C.I.) per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 500.000 per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico;

3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;

4) di dare atto che il contribuente dovrà opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2000, relativa all'anno 1999, nonché lo stato di famiglia. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.

5) di precisare che l'aliquota ridotta del 5 per mille si estende alle pertinenze (quali box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata.

(Omissis).

00A8827

COMUNE DI TORRIANA

Il comune di TORRIANA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di procedere alla diversificazione dell'aliquota I.C.I. tra le diverse tipologie di unità immobiliare come di seguito indicato:

aliquota ridotta 5,5 per mille: abitazione principale e pertinenza;

aliquota ordinaria 6,2 per mille: abitazione secondaria locata e tutte le altre categorie e tipologie immobiliari non comprese nella precedente e successiva;

aliquota maggiorata 7 per mille: abitazione secondaria non locata e a disposizione;

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato da questo ente con delibera di C.C. n. 65 del 9 dicembre 1998 e dall'art. 3 comma 55 punto 3) della legge n. 662/1996, e nella misura di L. 300.000 la detrazione limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale come in premessa specificato;

3) di determinare il valore minimo di reddito INPS da applicare per l'anno 2000 come segue:

nucleo familiare composto da una persona con reddito annuo lordo di L. 13.000.000 e una casa di proprietà;

nucleo familiare composto da due persone con reddito annuo lordo di L. 23.000.000 e una casa di proprietà.

La presenza di un'altra persona in aggiunta ai nuclei familiari sopra descritti può avere un reddito annuo lordo di L. 12.500.000.

(Omissis).

00A8828

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

b) altri immobili : 6 per mille.

(Omissis).

00A8829

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

Il comune di TRAMONTI di SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille;

2) di elevare a L. 500.000 (euro 258,23) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8830

COMUNE DI TRECATE

Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di rideterminare e diversificare le aliquote da applicare in questo comune per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

2. di stabilire, pertanto, che le aliquote applicabili sono cosi specificate:

aliquota del 4 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000.

Per la definizione di abitazione principale e necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8, commi 4 e 5, del regolamento comunale vigente e così specificato:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Inoltre, si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale. A tal scopo il comune si riserva di richiedere eventuale documentazione attestante il grado di parentela e di accertare l'effettivo uso gratuito dell'unità immobiliare di che trattasi. In tale caso si richiede la presentazione della dichiarazione di variazione, relativamente all'immobile oggetto della concessione in uso gratuito. Questo comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o uso gratuito, come qui specificato, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o altrimenti occupata.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

immobili a qualunque uso adibiti, compresi nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07);

aliquota del cinque per mille:

immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12);

immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il cui valore è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e dall'art. 5, comma 3, del regolamento comunale vigente in materia e così specificato:

per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare omero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

(Omissis).

00A8831

COMUNE DI TRECCHINA

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2000 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52 lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. dare atto:

che l'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile é comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso;

(Omissis).

che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A8832

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Il comune di TREVI nel LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sette per mille;

2) di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 è unica ed è stabilita nella misura del sette per mille;

3) la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue.

(Omissis).

00A8833

COMUNE DI TREVISO

Il comune di TREVISO ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota generale: 6,5 per mille;

aliquota abitazione principale: 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

(Omissis).

00A8834

COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE

Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I. aliquota prima casa: 5,25 per mille;

I.C.I. aliquota seconda casa: 6,25 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A8835

COMUNE DI TROVO

Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione dell'aliquota del sei per mille;

2) di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8836

COMUNE DI TUFO

Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

00A8837

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il comune di TUORO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille ;

2) di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

00A8838

COMUNE DI TUSCANIA

Il comune di TUSCANIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) per i motivi indicati in premessa, determinare le aliquote e le detrazione di imposta, applicabili nel comune di Tuscania per l'anno 2000, agli effetti dell'I.C.I. come segue:

abitazione principale: 4,5 per mille;

detrazione per abitazione principale, fino alla concorrenza di L. 200.000;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8839

COMUNE DI VALENZA

Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti.

(Omissis).

00A8840

COMUNE DI VALFENERA

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio finanziario anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille, con detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

00A8841

COMUNE DI VALLECROSIA

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di adottare, *(omissis)*, per l'anno 2000 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché , in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

L'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli.

(Omissis).

00A8842

COMUNE DI VALMACCA

Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare anche per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

00A8843

COMUNE DI VALMADRERA

Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale;

(Omissis).

3) di comunicare l'esito della presente al Ministero delle finanze ed al concessionario della riscossione (RI.LE.NO. S.P.A.).

(Omissis).

00A8844

COMUNE DI VALPRATO SOANA

Il comune di VALPRATO SOANA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

00A8845

COMUNE DI VARESE LIGURE

Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria;

4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune;

5 per mille: per tutti gli altri immobili;

Resta confermata in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applicherà anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

(Omissis).

00A8846

COMUNE DI VARMO

Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2000 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi noti locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo noti è inferiore a quello dell'anno precedente;

3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente);

4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996. comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione);

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, comma 2 (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria);

7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge n. 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A8847

COMUNE DI VASTOGIRARDI

Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nel comune di Vastogirardi.

(Omissis).

00A8848

COMUNE DI VEDDASCA

Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8849

COMUNE DI VENARIA REALE

Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) stabilire per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei possessori o dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

5 per mille per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato;

6 per mille per le abitazioni locate;

9 per mille per le case sfitte;

6,3 per mille per gli altri fabbricati;

6,3 per mille per i terreni agricoli;

7 per mille per le aree fabbricabili.

b) confermare, altresì, per l'anno 2000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 230.000.

(Omissis).

00A8850

COMUNE DI VERANO BRIANZA

Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,3 per mille;

2. di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

00A8851

COMUNE DI VERMEZZO

Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

altre categorie di immobili: aliquota 5,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

(Omissis).

00A8852

COMUNE DI VERNAZZA

Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

8. di stabilire e dare atto, pertanto, che per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 7 per mille per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

b) l'aliquota é ridotta alla misura del 5 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza;

di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento I.C.I.;

(Omissis).

00A8853

COMUNE DI VERONA

Il comune di VERONA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, nella misura del 5,5 per mille. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000;

2. di stabilire in L. 210.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999;

3. di elevare a L. 400.000, per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori morbo di Helzeimer) che ne fanno richiesta.

In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000.

L'agevolazione di cui al punto *a)* spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.

(Omissis).

00A8854

COMUNE DI VERRONE

Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, quanto segue:

aliquota I.C.I. al 4,5 per mille da applicare ai seguenti immobili:

a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale;

b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;

c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti;

aliquota I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto;

la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000;

2. di regolamentare le seguenti situazioni particolari:

considerare integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado;

stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

3. di demandare all'emanando regolamento che recepirà le modificazione di cui al punto 2., la disciplina completa del tributo.

(Omissis).

00A8855

COMUNE DI VESCOVANA

Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, nella premessa del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di non avvalersi per l'anno 2000 della facoltà di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8856

COMUNE DI VESTRENO

Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2000;

2. di precisare che l'amministrazione comunale non intende avvalersi delle facoltà previste dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

3. di avvalersi della facoltà connessa dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di fissare aliquote I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, proponendo per quanto sopra l'aliquota dello 0,1 per mille.

(Omissis).

00A8857

COMUNE DI VIALFRÉ

Il comune di Vialfré (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 63 del 17 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione.

(Omissis).

00A8858

COMUNE DI VIAREGGIO

Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 9 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota ridotta pari al 2 per mille: per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 ccomma 3 della legge n. 431/1998 per i quali si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 2 della predetta legge purché sia presentata autocertificazione come previsto dall'art. 3-*bis* del regolamento comunale da ritenersi valida fino a successiva variazione da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata annuale I.C.I;

b) aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per:

1. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

2. i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3. le persone fisiche proprietarie di abitazioni con relative pertinenze locate con contratto registrato ai sensi della legge 392/1978, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima

rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;

4. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio per l'unità immobiliare adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;

5. l'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti dì ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l'unità immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione;

6. gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7. l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà, o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata;

c) quota ordinaria pari al 6,5 per mille per:

1. tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni, utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio della propria attività, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I, tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;

2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

d) aliquota pari al 7 per mille per:

1. le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale

2. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

e) aliquota pari al 8 per mille per:

1. in deroga alla aliquota massima le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque tenute a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino, da più di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta, non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale.

(Omissis).

di determinare, limitatamente alle abitazioni principali, così come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, per l'anno 2000 l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/97 a L. 500.000 esclusivamente nei confronti dei soggetti che presentino i seguenti requisiti:

A) contribuenti che:

1) i componenti il nucleo familiare siano titolari esclusivamente di reddito da pensione;

2) i componenti il nucleo familiare risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) i componenti il nucleo familiare non esercitino alcuna attività retribuita, anche di carattere occasionale, di qualsiasi genere;

4) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;

5) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);

6) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, nonché il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento; l'incremento ISTAT viene considerato a partire dall'anno 1999.

7) concorrono alla formazione dei requisiti sopra detti gli eventuali componenti nuclei familiari residenti nella stessa unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati che hanno la residenza in due unità immobiliari distinte si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti di cui ai punti precedenti.

8) B) contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra che presentino un grado di invalidità superiore al 50%, che abbiano i requisiti di cui ai punti n. 2, 3, 4 precedenti e il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta, nonché il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento;

La detrazione compete alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

I contribuenti interessati dovranno presentare al comune di Viareggio, entro il 30 giugno 2000 istanza su apposito modulo allegato A del presente provvedimento.

00A8859

COMUNE DI VIDIGULFO

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

pertinenze abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale L. 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

00A8860

COMUNE DI VIGANÒ

Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare la premessa richiamandola integralmente;

2. di modificare per l'esercizio 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota ordinaria: 5,4 per mille;

aliquota per abitazione principale: 4,8 per mille;

aliquota per abitazioni locate: 4,8 per mille;

aliquota per abitazioni non locate seconda casa: 6 per mille;

aliquota per imprese: 6 per mille;

aliquota per terreni edificabili: 6 per mille.

Specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 4,8 per mille:

1. le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a all'al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorchè separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Viganò;

2. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

A condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

(Omissis).

00A8861

COMUNE DI VIGEVANO

Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale: 4,2 per mille;

aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,5 per mille;

aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per i terreni: 5,5 per mille;

aliquota abitazioni affittate alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 4: 2 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare in L. 350.000 e in L. 441.000 le ulteriori agevolazioni ex art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 di conversione del decreto-legge n. 50/1997;

4. di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti *a) b)* e *c)* della presente relazione e precisamente:

A) categorie oggetto di agevolazione:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999);

e) lavoratori posti in Cassa integrazione o in mobilità (per almeno sei mesi nell'anno 1999);

f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito è formato esclusivamente da lavoro dipendente.

Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione:

non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L. 100.000.000;

C) limite massimo di reddito: Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verrà applicata la maggiore detrazione è fissato in L. 26.000.000 per la detrazione di L. 441.000, e in L. 31.000.000 per la detrazione di L. 350.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettere da *a)* ad *e)*, in L. 35.000.000 per la detrazione di L. 441.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto *f)*.

I limiti di reddito sono compresivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltri aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.

(Omissis).

00A8862

COMUNE DI VILLA BISCOSSI

Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con le seguenti aliquote:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliare destinate ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

di stabilire l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 600.000.

(Omissis).

00A8863

COMUNE DI VILLA SANTINA

Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

00A8864

COMUNE DI VILLA VERDE

Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

00A8865

COMUNE DI VILLAMAGNA

Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

punto 1) del dispositivo: di determinare, a conferma di quanto disposto per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille;

punto 2) del dispositivo: di dare atto che i soggetti passivi dell'imposta godranno, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate dall'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (e specificatamente per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado) della detrazione fissata dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8866

COMUNE DI VILLAMARZANA

Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A8867

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

Il comune di VILLANOVA del GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8868

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopradetta: 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8869

COMUNE DI VILLAR DORA

Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta.

(Omissis).

00A8870

COMUNE DI VILLAR PELLICE

Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. già applicate per l'anno 1999 e precisamente:

5 per mille aliquota base;

5 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a residenti;

6 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a non residenti e per seconde case;

detrazione per abitazioni principali L. 220.000.

(Omissis).

00A8871

COMUNE DI VILLAREGGIA

Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000.

(Omissis).

00A8872

COMUNE DI VINOVO

Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;

b) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge 431/1998;

c) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8873

COMUNE DI VINZAGLIO

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale é determinata in L. 200.000.

(Omissis).

00A8874

COMUNE DI VIONE

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille;

2. confermare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unità abitative di prima residenza.

(Omissis).

00A8875

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili:

a) abitazione principale: 5,5 per mille;

b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille;

di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

00A8876

COMUNE DI VÒ

Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote attualmente in vigore relative all'imposta comunale sugli immobili e di seguito specificate:

6 per mille: aliquota ordinaria;

5,5 per mille: per abitazione principale;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

7 per mille: per fabbricati non locati;

4 per mille per un periodo di tre anni: relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di sessantacinque anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8877

COMUNE DI ZAMBANA

Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille,

di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.

(Omissis).

00A8878

COMUNE DI ZELO SURRIGONE

Il comune di ZELO SURRIGONE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per il 2000 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota sei per mille;

b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria;

c) detrazione di L. 300.000 per abitazione principale in favore di soggetti (I.C.I.) percepenti e titolari di pensione di vecchiaia al minimo e/o anziani non autosufficienti aventi lo status di singolo sullo stato di famiglia.

(Omissis).

00A8879

COMUNE DI ZERMEGHEDO

Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura già vigente del 6 per mille;

b) di proporre anche per quest'anno l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1999 rientri nei seguenti limiti:

persona singola: L. 12.000.000;

nuclei familiari: L. 20.000.000.

(Omissis).

00A8880

COMUNE DI ZEVIO

Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille giusto provvedimento di giunta comunale n. 13 del 27.1.2000 esecutivo ai sensi di legge;

2. di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per le persone che si trovano nelle condizioni di:

a) portatori di handicaps riconosciuti al 100%;

b) titolare di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione spetta ai nuclei familiari composti di più persone a qualsiasi titolo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

c) anziano non autosufficiente, di età superiore ai sessantacinque anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;

d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco dell'anno.

Chi si trova nelle condizioni di cui ai punti *a), b), c)* e non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;

e) proprietario, o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all'anno

precedente a quello riguardante l'I.C.I., così determinato: reddito base L. 30.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti., a qualsiasi titolo, dai singoli componenti il nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;

3. di dare atto che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre 2000 conformemente ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi, con allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore a mesi sei;

4. di dare atto che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000;

5. di autorizzare il rappresentante legale dell'ente a far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilità per l'anno 2000, insieme con copia dei presente atto, al concessionario della riscossione di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A8881

COMUNE DI ZOCCA

Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, *(omissis)*, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 5,8 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate con atto consiliare n. 14 del 25 febbraio 2000, del soggetto passivo;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di mantenere ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

00A8882

COMUNE DI ZUGLIANO

Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) l'aliquota ordinaria sei per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente;

b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) di stabilire, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8883

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di TARQUINIA (provincia di Roma) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 maggio 2000 n. 123).

Nell'estratto della deliberazione del comune di TARQUINIA citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna della pagina 98, alla quattordicesima riga, dove è scritto: «2. di confermare in L. *200.000* la detrazione per l'unità immobiliare ...», leggasi: «2. di confermare in L. *220.000* la detrazione per l'unità immobiliare ...».

00A9021

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651414/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 4 7 0 0 0 *

L. 10.500